SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

693ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-25

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 27-32

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 33-52

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4197) ***Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica***

(4201) ***SEMENZATO. – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria***

(4207) ***MANZELLA. – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva***

(4215) ***CÒ ed altri. – Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie***

(4225) ***LA LOGGIA ed altri. – Disciplina dell'informazione elettorale e politica:***

PRESIDENTE 2
MAGNALBÒ *(AN)* . . . . . 2, 3, 9 e *passim*
LA LOGGIA *(Forza Italia)* 3
SCHIFANI *(Forza Italia)* 11
MILIO *(Misto)* 13
CÒ *(Misto-RCP)* 13
LAURO *(Forza Italia)* 16
PASTORE *(Forza Italia)* 16
STIFFONI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 18, 24
PINGGERA *(Misto)* . . . . . *Pag.* 18, 24
VILLONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 19, 21

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1999 25

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4197:

Articoli da 1 a 10 27

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 33

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 33

Trasmissione di documenti 33

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 34

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 25

Mozioni 34

Interpellanze 35

Interrogazioni 35

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 52

Ritiro di interrogazioni 52

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 17.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riunitasi nel primo pomeriggio. *(v. Resoconto stenografico).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4197) *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici,Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro

(4201) ***SEMENZATO. – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria***

(4207) ***MANZELLA. – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva***

(4215) ***CÒ ed altri. – Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie***

(4225) ***LA LOGGIA ed altri. – Disciplina dell'informazione elettorale e politica***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del Governo. Passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4197 e degli emendamenti ad essi riferiti.

LA LOGGIA *(FI)*. Aggiunge la firma all'emendamento 1.53 e richiama l'attenzione dei colleghi sulla rilevanza della materia in discussione, di cui non si può dire manchi una disciplina normativa – la legge n. 515 del 1993 – che è legittimo si voglia migliorare per garantire una più pregnante parità di condizioni tra maggioranza e opposizione sul fronte della comunicazione politica e della propaganda elettorale. Il Polo per le libertà è disponibile a contribuire al varo di una normativa che realizzi una vera *par condicio*, e in tal senso ha proposto emendamenti finalizzati anzitutto ad un'equa ripartizione, ma tra le coalizioni, degli spazi e dei tempi disponibili su tutte le reti nazionali e locali, pubbliche e private. Non è comprensibile il motivo dell'esclusione delle emittenti nazionali private dalla possibilità di trasmettere pubblicità elettorale nella fase precedente le elezioni, proprio quella in cui, pur con tutti gli accorgimenti e le garanzie (sui quali ci sono margini di discussione), l'informazione andrebbe intensificata. Certamente le ultime proposte emendative presentate dalla maggioranza costituiscono enormi passi in avanti che lasciano intravedere la possibilità di realizzare un'intesa politica già a partire dalla prima lettura in Senato. La pubblicità elettorale deve essere consentita sempre e ovunque, anche se soggetta a limiti da concordare, magari situandola in appositi spazi e in quantità definite. È possibile anche immaginare che il Governo, per informazioni di tipo istituzionale, possa usufruire di spazi aggiuntivi a quelli della coalizione di maggioranza. Sarà bene, infine, fissare per le pubblicità prezzi scontati che non consentano margini di guadagno alle emittenti nazionali. Invita pertanto il Governo e la maggioranza ad una seria riflessione per verificare i residui margini per una soluzione concordata. *(Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Milio. Molte congratulazioni).*

MAGNALBÒ *(AN)*. È veramente auspicabile giungere ad una soluzione concordata in Senato. Il Gruppo AN si associa quindi all'invito testé rivolto dal senatore La Loggia. Illustra infine l'emendamento 1.5, dando per illustrati tutti gli altri emendamenti del Gruppo.

SCHIFANI *(FI)*. Gli emendamenti recanti la sua firma tendono a regolamentare la ripartizione degli spazi televisivi in sede di campagna elettorale in modo coerente al sistema di voto utilizzato. Viene poi sottolineata la necessità di fissare criteri di presenza dei partiti in modo proporzionale al loro peso politico, pur salvaguardando una soglia minima di accesso. È importante infine che gli spazi di informazione a disposizione del Governo, a meno che non si tratti di informazione istituzionale, siano ricompresi in quelli assegnati alla coalizione di maggioranza. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Magnalbò)*.

DENTAMARO *(CCD)*. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti recanti la sua firma.

CÒ. *(Misto-RCP)*. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica ripropongono in sostanza l'impianto del disegno di legge n. 4215, alternativo a quello del Governo pur nella condivisione della centralità del principio della parità di accesso, che però va applicato a vantaggio di tutte le forze politiche, definite sulla base di requisiti precisi. Quanto alla pubblicità elettorale, il disegno di legge n. 4215 propone che sia normalmente consentita secondo modalità e forme liberamente scelte dai partiti, ma progressivamente limitata durante la campagna elettorale, fino a cedere il passo, a ridosso del voto, agli altri tradizionali mezzi di propaganda. Auspica infine che si possa giungere ad una soluzione condivisa da tutti e non ad un mero compromesso tra i due principali schieramenti politici.*(Applausi dal Gruppo Misto-RCP)*.

LAURO *(FI)*. Illustra i suoi emendamenti all'articolo 1.

PASTORE *(FI)*. Integra l'illustrazione del complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge del Governo, fatta dai senatori La Loggia e Schifani, con alcune precisazioni. La tripartizione va eliminata perché è un istituto di derivazione francese non applicabile al sistema politico italiano. È necessario individuare un meccanismo più preciso ed obiettivo per valutare la ripartizione degli spazi in campagna elettorale, specie per tutelare i soggetti esterni alle coalizioni e le forze che si presentano per la prima volta, mantenendo il principio di una graduazione in relazione al peso politico. La decorrenza della normativa specificamente riferita alla campagna elettorale non può che essere individuata nel termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali.

STIFFONI *(LFPIN)*. Dà conto degli emendamenti presentati dai senatori della Lega, sottolineando l'importanza che l'accesso agli spazi riguardi liste adeguatamente presenti sul territorio; che i registi e i conduttori televisivi rispettino regole di deontologia per non orientare le scelte degli elettori; che vengano individuate sanzioni da comminare perentoriamente nel caso di violazione della normativa in esame.

PINGGERA *(Misto)*. È necessario assegnare alle forze politiche rappresentative di minoranze linguistiche spazi adeguati sui mezzi di co-

municazione a diffusione locale, per equilibrare l'inesistente opportunità di utilizzare i mezzi a diffusione nazionale. Per tale motivo ha presentato i suoi emendamenti.

VILLONE *(DS)*. Illustra l'insieme degli emendamenti recanti la sua firma, che esprimono l'orientamento della maggioranza in ordine alle modifiche da apportare al disegno di legge di iniziativa governativa. Viene innanzi tutto superata la distinzione terminologica «propaganda-pubblicità», non idonea a garantire effettività della regolamentazione prevista, sostituendola con i termini «comunicazione politica», intesa come momento di confronto tra più soggetti, e «messaggio politico autogestito», che individua un contenitore di messaggi individuali non inseriti in un contesto dialettico. Il messaggio autogestito viene definito in modo rigoroso attraverso l'indicazione del formato, delle caratteristiche e della collocazione; vengono previsti sconti sulle tariffe, più elevati per i messaggi diffusi sulle emittenti nazionali.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* VILLONE). Il momento del confronto viene privilegiato riservando ai messaggi autogestiti il 25 per cento degli spazi sulle reti nazionali ed il 50 per cento su quelle locali. Viene infine dettata una disciplina speciale per il periodo di campagna elettorale: si tratta di regole più stringenti, che sviluppano ulteriormente il concetto di «appositi spazi» entro cui racchiudere l'informazione elettorale; individuano criteri più dettagliati per il riparto degli spazi; consentono i messaggi autogestiti soltanto sulle emittenti locali.

Nel complesso, sono modifiche che, in linea con l'ordinamento vigente e la giurisprudenza costituzionale, puntano a privilegiare un'equilibrata esposizione delle diverse posizioni e a difendere il cittadino dall'aggressione di una politica sostenuta dall'arroganza del denaro. Preannuncia infine alcune riformulazioni relativamente agli organi radiofonici di partito e alle campagne referendarie.

MAGNALBÒ *(AN)*. Confermando che dà per illustrati tutti i restanti emendamenti del suo Gruppo, coglie l'occasione per chiedere alla Presidenza di trasmettere alle autorità competenti copia del Resoconto stenografico del suo intervento nella seduta antimeridiana di ieri.

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta.

Tutti i restanti emendamenti agli articoli del disegno di legge n.4197 si intendono illustrati. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 19 ottobre. *(v. Resoconto stenografico)*.

La seduta termina alle ore 18,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17)*.
Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Battafarano, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Cortelloni, De Luca Michele, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Leone, Loiero, Lubrano di Ricco, Manis, Martelli, Mazzuca Poggiolini, Mele, Miglio, Pellegrino, Pieroni, Rocchi, Scivoletto, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bucci, Conte e De Zulueta, per l'attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa; Besostri e Occhipinti, per attività della Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro europea; Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Loreto, per attività dell'Assemblea Atlantico del Nord; Daniele Galdi, Scopelliti e Visentin, per la 102ª Conferenza Interparlamentare; Castellani Carla e De Luca Athos, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, ha stabilito che nel corso dell'odierna seduta pomeridiana si esaurisca l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge sulla *par condicio*.

La seduta antimeridiana di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi per l'esame degli emendamenti martedì 19 dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 23.

Le sedute di mercoledì 20 si svolgeranno dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,30. A tale ora la Presidenza è stata autorizzata a porre ai voti il complesso del provvedimento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4197) – *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*

(4201) *SEMENZATO. – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria*

(4207) *MANZELLA – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva*

(4215) *CÒ ed altri – Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie*

(4225) *LA LOGGIA ed altri – Disciplina dell'informazione elettorale e politica*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 4197, 4201, 4207, 4215 e 4225.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4197 e dei relativi emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNALBÒ. Signora Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che recano come primo firmatario il senatore Maceratini ad eccezione di alcuni, in particolare degli emendamenti 1.77 e 1.78.

Inoltre, vorrei illustrare anche l'emendamento 1.5, ma dopo l'illustrazione da parte dei senatori del Gruppo Forza Italia degli emendamenti 1.51, 1.52 e 1.53 che lo precedono.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, in fase di illustrazione degli emendamenti su un articolo, lei può prendere la parola una volta sola. Pertanto, può intervenire ora oppure, se i colleghi di Forza Italia sono d'accordo, può farlo successivamente alla illustrazione

degli emendamenti da parte loro. La Presidenza in questo senso non solleva problemi.

MAGNALBÒ. Allora preferisco prendere la parola successivamente.

LA LOGGIA. Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei illustrare l'emendamento 1.51, presentato dai colleghi Schifani, Pastore, Rotelli, Magnalbò, Fisichella, Pasquali e Dentamaro perché sostanzialmente contrappone la nostra impostazione su questo argomento a quella proposta con il disegno di legge presentato dal Governo. *(Brusìo in Aula. Richiami della Presidente).*

Signora Presidente, per quel che è possibile, nella normale prassi parlamentare, siccome l'argomento è di grande rilievo, non vorrei parlare soltanto perché rimanga agli atti, cosa pure importante, anche se non spero, neanche lontanamente, di riuscire a convincere uno solo dei componenti della maggioranza.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore La Loggia. Per cortesia, o i colleghi rimangono in Aula per ascoltare, oppure gentilmente sono pregati di tenere fuori dall'emiciclo le loro riunioni. Prego, senatore La Loggia.

LA LOGGIA. Stavo dicendo, signora Presidente, che, al di là del rito dell'illustrazione degli emendamenti e al di là del piacere o meno di lasciare a verbale alcune dichiarazioni, pur non sperando lontanamente di riuscire a convincere nessuno dei componenti della maggioranza, almeno per quelli che sono presenti forse potrebbe essere utile ascoltare anche una versione diversa rispetto a quella che hanno sentito finora, quantomeno come elemento di valutazione. Ovviamente poi faranno quello che è giusto, come si suol dire, e cioè voteranno come avranno deciso o come, anche a seguito del mio intervento e delle mie parole, sarà possibile eventualmente fare al termine di questo lungo percorso.

Signora Presidente, noi siamo partiti dalla considerazione che l'argomento affrontato dal Governo con il disegno di legge presentato dal presidente D'Alema e dal ministro Cardinale, riguardi una delle regole più rilevanti nell'ambito della vita democratica di un paese, in un certo senso potrei definirla la regola delle regole, quella che sostanzialmente sta alla base dello stesso modo di mettere in contatto cittadini e istituzioni, cittadini e forze politiche. Se questa non è una regola importante non so che cosa possa essere considerato tale, stante che, attraverso questo strumento, è possibile che i cittadini abbiano quegli elementi di informazione (quindi di valutazione rispetto ai programmi, ai progetti e alle opinioni delle forze politiche, delle coalizioni e dei singoli candidati) tali da metterli in condizione, nel pieno della loro capacità di valutazione, di fare una scelta.

Credo che questo sia un argomento importante, tant'è che ci siamo cimentati a scrivere un progetto di legge diverso da quello che ci è stato proposto dal Governo. Abbiamo fatto una premessa, colleghi della mag-

gioranza: ho sentito spesso tra di voi dire che non c'è una legge che regoli questa materia; devo dire, invece, che la regola c'è. Si potrà dire che forse non è più attuale, che la sperimentazione della nuova legge elettorale, nata dal *referendum* del 1993, ha messo nelle condizioni la legge n. 515 del 1993 di non poter essere più considerata compiutamente rispondente alle esigenze dopo l'esperienza delle elezioni del 1994 e del 1996. Certo, questo si può dire, ma non si può affermare che non c'è una legge, perché la legge c'è, è la n. 515 del 1993, che è stata utilizzata prima e dopo la vigenza del famoso decreto Gambino; decreto che, dal marzo 1995, per ben sette volte fu reiterato e rimase vigente per quel periodo, dopo di che è ritornata in vigore, nell'ambito della sua applicabilità, la legge n. 515 del 1993. Questa legge è ancora oggi, nel momento in cui parliamo, quella alla quale fare riferimento. Forse vi interesserà di saperlo, o forse no, in ogni caso, questa è la verità ed è bene che la ricordi. La legge c'è, non è vero che non c'è.

Mi rendo conto che è possibile immaginare che questa normativa non sia più attuale e sufficiente. Allora, se vogliamo introdurre realmente un nuovo, più intenso e più pregnante concetto di parità di condizioni tra le forze politiche, posso fare una domanda e dare una risposta, la mia risposta?

Colleghi della maggioranza, colleghi del Governo, che cos'è la parità di condizioni tra le forze di maggioranza e le forze di opposizione? È qualcosa che somiglia a un tanto da una parte e a un tanto dall'altra parte ? È un qualcosa che assomiglia a un 50 per cento da una parte e a un 50 per cento dall'altra o è un qualcosa che non deve materialmente somigliare a quanto ho detto sinora? Forse voi non lo sapete – mi riferisco ai senatori che stanno ascoltando, per la verità non numerosi – ma nelle intenzioni del disegno di legge che è alla vostra attenzione, nella stesura originaria uscita dalla mente del presidente D'Alema e del ministro Cardinale, la *par condicio* significa due terzi da una parte e un terzo dall'altra.

Credo che anche, Euclide e Pitagora avrebbero qualche difficoltà a sviluppare aritmeticamente un concetto così astruso: come si fa a mettere due terzi da una parte e un terzo dall'altra e poi ottenere la *par condicio*? È un bel problema, non un nostro ma un vostro problema, perché si tratta un vostro progetto.

Sapete che cosa abbiamo contrapposto a questo progetto? Una cosa terrificante. Qualcuno ha detto che vogliamo addirittura abolire la libertà di stampa. Non capisco da dove tragga origine questa convinzione, eppure il segretario politico di un importante partito che fa parte della coalizione di Governo ha sostenuto che il Polo, Forza Italia, vogliono abolire la libertà di stampa. Questo perché abbiamo detto che vorremmo tanto da una parte e lo stesso tanto dall'altra parte. A noi sembrava che fosse questo il significato della *par condicio*.

Mi chiedo se a voi la *par condicio* sembri una cosa diversa dal dare tanto alla maggioranza e al Governo, da una parte, e ugualmente tanto all'opposizione, o alle opposizioni come giustamente è stato fatto notare, dall'altra. Ciò è quanto proponiamo e vorrei che mi ascoltaste quando faccio queste affermazioni perché, ho la sensazione che almeno

tutti quelli che non hanno partecipato a questa identica discussione in Commissione affari costituzionali possano avere ancora il dubbio che volevamo qualcosa di diverso. No, volevamo – badate bene – che l'informazione politica fosse per tutto l'anno sempre, per le televisioni sia pubbliche che private, sia nazionali che locali, tanto per la maggioranza e il Governo da una parte, tanto per l'opposizione dall'altra parte. Qualcuno ha detto che vogliamo favorire le reti nazionali private, che vogliamo mettervi nelle condizioni di finanziare il capo dell'opposizione. Ma da dove risulta questo?

Quando si ragiona di simili temi, al di là della polemica – per carità, sempre consentita e anche gradita – si deve avere anche il coraggio di guardare e di saper discernere fra le opinioni altrui.

Signora Presidente, mi consenta di parlare ancora per qualche minuto. Vorrei sviluppare il mio ragionamento, dal momento che esso costituisce l'aspetto principale degli emendamenti da noi presentati, che si contrappongono al progetto del Governo. Se non potrò fare tale ragionamento in questa circostanza, non so quando potrà accadere di nuovo. Naturalmente chiedo anche ai colleghi di avere pazienza e di continuare ad ascoltarmi ancora per qualche minuto.

Cosa voleva ottenere il nostro disegno di legge? Consentire sempre e comunque, per tutto l'anno, la stessa identica possibilità di informare i cittadini da parte della maggioranza e del Governo, da un lato, e delle opposizioni dall'altro, usufruendo degli stessi tempi, mezzi e possibilità. Questa per noi – ripeto – era la *par condicio*.

Tutto ciò a cosa portava? A fornire un indirizzo anche con riferimento al periodo della campagna elettorale. Ebbene, noi abbiamo sostenuto che semmai la comunicazione in campagna elettorale dovesse essere un po' più intensa. Ma come, abbiamo detto che c'è un distacco tra cittadini, istituzioni e forze politiche, che c'è un astensionismo crescente e poi, proprio in quel periodo, vogliamo diminuirla? Dovremmo aumentarla; certo, nelle forme dovute, senza sovraffollamento pubblicitario (in proposito, è nato un altro mito, quello del sovraffollamento; poi vedremo chi lo vuole). Niente di tutto questo. Avevamo addirittura demandato all'Autorità di garanzia di stabilire modalità, frequenze e quantità. Certamente, però, durante il periodo elettorale, per quanto lievemente, questa informazione deve essere più intensa rispetto al restante periodo dell'anno, quando non si è impegnati in campagna elettorale.

Avevamo fatto anche un'altra osservazione e so che c'è stata polemica anche su questa. Lasciate che ponga una domanda: sul serio ci sono così tante forze politiche nel Parlamento del nostro paese convinte che bisogna andare verso un rafforzamento del bipolarismo? Ci sono davvero queste forze politiche? Onestamente comincio a dubitarne, cari colleghi, perché quando affermiamo che bisogna dividere a metà tempi e spazi tra le coalizioni maggiori, lasciando ampio spazio a chi non si allea con le coalizioni maggiori e a chi si presenta per la prima volta, mi sarei aspettato che qualcuno avesse eccepito che il 20-25 per cento è poco per chi non si allea o si presenta per la prima volta. Mai però avrei immaginato che qualcuno avrebbe detto che è sbagliato dividere il tempo per coalizioni. Perché?

Se si vuole andare verso il bipolarismo, non si riesce ad immaginare un meccanismo per il quale e con il quale rafforzare questa concezione bipolare, che ormai è un concetto quasi definitivamente maturato dalla nostra popolazione, dai nostri cittadini elettori? Perché non dovremmo poter fare questo? Certo, la Lega avrebbe potuto lamentarsi, come anche i Democratici o i rappresentanti della Lista Pannella-Bonino o Rifondazione comunista o Rauti; avrebbero potuto dire che tutti insieme vogliono aspirare ad una quota maggiore del 20 o del 25 o del 30 per cento, ma non affermare che il concetto è sbagliato. Ma per quale motivo è sbagliato?

Se è vero che tutti affermiamo di voler rafforzare il bipolarismo, bisogna diminuire la quota da dividere poi in parti uguali tra la coalizione di maggioranza o quella di opposizione maggiore? Di questo possiamo discutere; nessuno ne ha fatto un principio non discutibile. Lasciamo lo spazio che è giusto lasciare anche alle altre forze, ma non potete dire che è sbagliato il principio, che obiettivamente è esatto, è corretto.

Com'è possibile – ci siamo chiesti – che qualcuno voglia ancora discutere di pubblicità elettorale soltanto per le emittenti locali e non anche per quelle nazionali?

Capisco che questo possa avvenire per le elezioni amministrative, posso ancora tollerare che ciò possa accadere per le elezioni regionali, ma per le elezioni nazionali, per quale ragione non è possibile utilizzare lo strumento costituito dai canali nazionali della televisione pubblica e privata? A me pare un controsenso. Si potrebbe invece consentirne l'uso con un tetto massimo, dividendo il tempo equamente tra le coalizioni e chi non si allea o si presenta per la prima volta e a prezzi ultrascontati, in maniera tale che anche il mito per cui si vuole finanziare qualcuno venga meno, perché non si può finanziare nessuno pagando un servizio al prezzo di costo, non al prezzo con cui vi è possibilità di realizzare un utile, un guadagno.

Abbiamo anche indicato quello che potrebbe essere il prezzo e ci saremmo aspettati che qualcuno avesse risposto che quel prezzo non era quello giusto e che il prezzo giusto era un altro; invece, ci siamo sentiti rispondere che pubblicità elettorale sulle reti nazionali non se ne deve fare proprio in campagna elettorale. Dunque è possibile farla per tutto l'anno, ma in campagna elettorale si può fare solo sulle emittenti locali.

Chiedo scusa, colleghi, so che ci sono tanti giuristi qui tra di noi: è come dire ai cittadini italiani che, se vogliono far inserire un annuncio pubblicitario sulla «Gazzetta di Parma» lo possono fare, ma se lo vogliono far inserire sul «Corriere della Sera» gli è impedito. A me viene un pò da ridere, diciamo, a pensare che quest'idea possa essere uscita dalla mente degli eminenti giuristi che si sono cimentati, in così gran numero a mettere insieme questa normativa.

Ma tant'è, cari colleghi della maggioranza, che forse non avevate notato questo lieve particolare: ebbene, ve lo faccio notare. Com'è possibile immaginare che si possa pubblicare, nello stesso periodo, per lo stesso obiettivo, un annuncio pubblicitario su un giornale o su un'emittente televisiva locale e che non si possa fare altrettanto su un giornale

o su un'emittente televisiva nazionale? Qualcuno mi deve dire il perché. E io dico: perché, se non per il fatto che, dal momento che c'è una contrapposizione tra pubblico e privato, tra emittenti pubbliche ed emittenti private, bisogna per forza penalizzare le emittenti private? Ma questa non è una ragione giuridica, e dovrei dire che anche dal punto di vista politico è estremamente miope, non serve. Non è così, con i divieti, che si possono vincere le battaglie politiche: queste, diciamo noi – molto più correttamente, crediamo – si vincono con la fissazione di regole, alle quali noi per primi vogliamo sottostare, rimbalzando alla vostra responsabilità di rispettare anche voi quelle regole. E a questo proposito abbiamo detto che siamo disponibili ad una discussione aperta e franca per poter insieme trovare una soluzione.

Passo ora dalla parte critica alla parte propositiva del mio intervento, signor Ministro per i rapporti con il Parlamento, signor Sottosegretario per le comunicazioni. Abbiamo visto le ultime proposte della maggioranza, abbiamo letto l'ultimo emendamento che porta la firma del collega Villone e non possiamo negare – perché quel che è giusto, è giusto – che si sono fatti enormi passi in avanti – lo sottolineo – rispetto all'originaria stesura di questo testo; ed è proprio per tale ragione che noi stasera abbiamo acconsentito ad aprire questa discussione per illustrare gli emendamenti senza passare immediatamente alla votazione sugli stessi. Infatti, ancora nutriamo il forte convincimento che sia possibile, continuando a ragionare, trovare una soluzione che possa essere di comune accettabilità tra tutte le forze politiche, e farlo qui al Senato, senza anticipare conclusioni che, secondo il suggerimento di alcuni, si dovrebbero iniziare a costruire qui per essere poi completate nell'altro ramo del Parlamento. Non ne vedremmo la ragione.

Se si riesce a stabilire un'intesa, essa vale per questo ramo del Parlamento e vale come intesa politica che non può che essere rispettata anche dall'altro ramo del Parlamento, almeno per quello che riguarda le forze politiche che qui rappresento.

Ci sono allora alcuni punti che vanno segnalati. Discutiamo se è possibile trovare una soluzione per l'informazione politica di tutto l'anno e per un'informazione politica appositamente regolamentata per il periodo elettorale, anche se diversa, come regola, rispetto a quella di tutto il resto dell'anno. Solo così, proprio per la specialità di una normativa per il periodo elettorale, potranno essere imposti vincoli e previsti strumenti per utilizzare l'informazione oltre che in RAI, emittente pubblica, anche nelle emittenti private.

È la prima volta che si discute di questo ed io comprendo che, per un periodo limitato, all'interno della campagna elettorale ciò possa essere possibile senza violare alcun principio costituzionale, né normative legislative già regolanti la materia.

Secondo punto. Dobbiamo affermare, una volta per tutte, che durante la campagna elettorale l'informazione politica deve essere paritaria tra la coalizione di maggioranza e la coalizione di opposizione e che vi deve essere, sia nella televisione pubblica, sia nella televisione privata, tanto nazionale che locale, il massimo della parità. Ma c'è di più – perché ci rendiamo conto di questa esigenza – e cioè che si possa anche

prevedere, normando adeguatamente – e c'è il modo per farlo – un'informazione aggiuntiva da mettere a disposizione della compagine governativa per poter spiegare la propria azione e i risultati della propria azione, per il diritto-dovere di informare i cittadini sull'indirizzo del Governo. Oggi il vostro, domani speriamo il nostro, naturalmente.

Riteniamo che questo possa essere fatto nella forma più asettica possibile, in maniera tale che non possa essere considerato come un vero e proprio sforamento della quota che consente la parità con l'opposizione.

Punto terzo. La facoltà di effettuare pubblicità elettorale sui circuiti televisivi, anche qui pubblici e privati, nazionali e locali purché subordinata all'impegno di partecipare anche alle iniziative di propaganda elettorale individuate da questa legge che andiamo a costruire. La pubblicità elettorale deve essere proporzionata sia al tetto di affollamento pubblicitario commerciale, che alla quantità di trasmissioni elettorali, alle quali ci si obbliga per la pubblicità elettorale.

Punto quarto. L'introduzione di questa pubblicità elettorale in appositi spazi: togliamo così anche argomenti a chi ha ritenuto che fosse possibile interrompere – qualcuno ha detto addirittura un sogno – noi diciamo, in maniera molto più prosaica, un programma, un film, una partita di calcio, una trasmissione compiuta.

Quindi, in spazi e nelle quantità, attribuite dall'Autorità di garanzia, che da questo disegno di legge dovrebbe essere delegata alla definizione dei criteri attuativi della norma, cioè delle modalità attuative, dei tempi e delle frequenze, e ciò in aggiunta a quelli già attribuiti alla pubblicità commerciale, eventualmente anche con la fissazione di un tetto massimo. Ed ancora: prezzi scontati secondo una proporzione rispetto al listino commerciale, che, è noto – non è un segreto per nessuno perché è facilmente riscontrabile – è tale da non consentire nessun utile di guadagno, semmai l'elargizione di un servizio di pubblico interesse.

Se, casomai, qualcuno dovrà essere favorito da questa norma certamente non potrà essere l'emittente privata, semmai l'emittente pubblica, che, lo ricordo soltanto ai più distratti, incassa circa 2.500 miliardi all'anno da tutti noi con il canone che tutti entro gennaio, normalmente paghiamo.

Mi avvio a concludere. C'è materia di riflessione; forse sarà utile la pausa di questo fine settimana, ministro Folloni, sottosegretario Lauria, presidente Villone, per riflettere se dire sì all'apertura di un confronto reale e concreto – che può essere conclusivo, anche in poche battute – su un modello che certamente garantisce la parità come quello che vi stiamo proponendo, o se mantenere la vostra posizione, così difficilmente raggiunta, mi rendo conto, anche tra opposte esigenze dei Gruppi politici della vostra maggioranza, e venire allo scontro con noi. È ovvio che in questo caso lo scontro non potrà che essere, come tutti gli scontri, aspro e comunque avrà il risultato di trasmettere alla Camera un progetto non condivisibile da parte nostra. Certo, alla Camera si potrà riaprire il discorso, ma non vediamo per quale ragione questo confronto, che riteniamo utile per la vita democratica del nostro paese e per la fissazione di regole che siano realmente paritarie per tutti, non possa esse-

re avvenire, con un piccolo sforzo aggiuntivo, in questa sede, alla luce del sole, senza patti sottobanco, senza «inciuci» di nessun genere, soltanto mettendo insieme un po' di buona volontà, un po' di buon senso e qualche minima conoscenza tecnica per poter arrivare ad un risultato positivo.

Per questa ragione, non alziamo ancora le barricate dell'opposizione ostruzionistica, di cui qualcuno inavvedutamente ci ha accusato. Non è questo il momento. Questo è il momento della riflessione, della possibilità di incontro.

Con questo auspicio termino il mio intervento, invitando le forze politiche di maggioranza, il Governo e il Presidente della Commissione affari costituzionali ad una riflessione seria e compiuta, in questo fine settimana, in modo da arrivare ad un testo concordato. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Molte congratulazioni).*

MAGNALBÒ. Signora Presidente, in realtà, sono soddisfatto della scelta di parlare dopo il senatore La Loggia, il quale ha fornito autorevoli indicazioni per quanto concerne il percorso da seguire, rinnovando la disponibilità da parte di tutta l'opposizione ad una soluzione che sarebbe veramente auspicabile venisse trovata qui, al Senato, dove è iniziato l'*iter* procedurale del provvedimento e dove già potrebbe concludersi con la soddisfazione di tutte le forze politiche.

Credo, in effetti, che occorra privare a poco a poco di bizantinismi la politica, arrivare a soluzioni ragionevoli, andare incontro anche alle idee dell'elettorato che, tante volte, non capisce quello che succede in queste Aule ed il motivo per cui ci dilunghiamo a discutere su certi argomenti e non riusciamo ad andare avanti, pur essendo muniti di intelligenze abbastanza ordinate e predisposte.

Pertanto, a nome di Alleanza Nazionale, rinnovo l'invito rivolto dal senatore La Loggia. Ritengo che su tale proposta possano riflettere attentamente sia il paziente sottosegretario Lauria, che ha seguito i lavori in tutti questi giorni, sia il senatore Villone, che dall'alto della sua autorità e della sua competenza, potrebbe effettivamente realizzare un'importante opera di cucitura e di recupero delle tante idee che provengono dai diversi partiti. Infatti, oltre a quello governativo, sono in discussione il nostro disegno di legge, quello dei Verdi, quello di Rifondazione Comunista e quello presentato dal senatore Manzella (che purtroppo stasera non vedo in Aula). Credo che una sintesi fra tutti questi provvedimenti sia possibile sul piano giuridico e su quello istituzionale, e quindi veramente auspicabile.

Un'opera di questo genere è di primaria importanza nel percorso verso la civiltà – diciamo così – della nostra Repubblica, caratterizzato da semplificazioni, testi unici, decentramento e così via. Quindi, fa parte di un percorso di civiltà anche la soluzione che propongo, e cioè fissare le regole per consentire all'elettorato di esprimere, nel modo migliore, il proprio consenso. Il nostro paese, in effetti, sta navigando in acque che, adottando le opportune semplificazioni, potrebbero divenire chiare, ma che purtroppo adesso sono torbide, anche rispetto alle nuove prospettive che si sono aperte, cioè un'Europa unita, la competizione con i paesi

stranieri di tutto il mondo e l'innovazione tecnologica. Abbiamo però già svolto queste considerazioni e pertanto penso non valga la pena di insistersi ulteriormente.

Comunque, dal momento che ci troviamo in sede di esame degli emendamenti, procederò ad illustrare, come mi sono impegnato a fare, l'emendamento 1.5, che riguarda l'ambito di applicazione di questa normativa, e cioè le «elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano». Spero che a tali province si possa presto aggiungere – con un apposito disegno di legge costituzionale, che stiamo esaminando in 1ª Commissione – la provincia autonoma di Fermo.

Con questo emendamento si fissano le regole anche per le elezioni suppletive e quelle regionali, ma soprattutto si ribadisce l'importante principio, già indicato nei giorni scorsi e sottolineato così bene oggi dal senatore La Loggia, della massima libertà per quanto concerne la pubblicità e l'informazione elettorale (soprattutto per le piccole emittenti private, che sono delle piccole imprese ed hanno bisogno di autogestirsi liberamente) e della massima parità di trattamento.

Lo stesso emendamento, inoltre, indica come necessario un servizio pubblico (a tale proposito emerge la nota dolente cui abbiamo accennato in discussione generale) *gratis* e a parità di condizioni per tutti, non solamente per quelle forze politiche che, essendo al Governo, ne detengono, quasi di conseguenza, il monopolio. Si tratta di una questione che giustamente va posta oggi ma per il domani, perché può essere utile non dico per le parti in causa, ma proprio per un'affermazione del concetto di democrazia, per garantire anche a chi non è al potere (in base ad un avvicendamento naturale e logico) di esprimere compiutamente le proprie idee senza «segature», contorcimenti, malevolenze ed imbavagliamenti.

Tra le proposte contenute nel nostro emendamento, c'è quella importante di assicurare in particolare la pubblicità elettorale alle coalizioni e non ai singoli partiti.

Avverto che il testo del comma 7, così come stampato nel fascicolo, presenta un errore laddove si fa riferimento alle due maggiori coalizioni e pertanto la parola «ottantacinque» deve essere cassata; di fatti, nemmeno i partiti sono in numero così elevato.

Con il comma 7 si assicura a ciascuna delle due maggiori coalizioni la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile, riconoscendo altresì la necessaria garanzia a tutte le altre nuove forze che vogliono concorrere o a quelle che non appartengono a queste due grandi coalizioni – il cui concetto verrà poi definito – di poter gareggiare utilizzando i mezzi televisivi pubblici e privati.

L'emendamento 1.5, inoltre, contiene anche una classificazione delle forme in cui si possono estrinsecare le rubriche elettorali e i servizi di informazione elettorale, ossia le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, eccetera, cioè tutte quelle trasmissioni noiosissime cui abbiamo sempre assistito in televisione e che, in realtà, non piacciono a nessun tipo di utente. Si tratta, infatti, di trasmissioni molto tradizionali, in cui i

personaggi arrivano e pontificano, solitamente senza alcun senso dell'umorismo, a volte si accapigliano oppure spesso rimangono addormentati in presenza di un conduttore che fa più o meno tutto. Pertanto, non si tratta di manifestazioni che possono interessare il pubblico che gradisce, invece, scambi veloci, più colorit, che, in effetti, possono incidere maggiormente sui suoi umori, spesso serali che necessitano di vivacità e di veloce lettura.

Il comma 8 dell'emendamento quindi, individua nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde e altro, le rubriche elettorali e i servizi di informazione elettorale.

Si prevede poi la programmazione della pubblicità tramite telefonino. Io non sono un anticipatore della tecnica; ricevo alcuni messaggi sul mio telefonino ma non capisco chi possa inviare messaggi politici e come tale pubblicità possa essere quindi propagandata mediante questo mezzo tecnologico. Ad ogni modo, è stato previsto anche questo proprio per coloro che sanno utilizzare tali strumenti; si tratta di una possibilità ulteriore per l'espressione del proprio pensiero.

E ancora: l'emendamento 1.5, propone che la forza politica che non intende utilizzare i tempi a sua disposizione non può essere sostituita da nessun'altra. Si tratta di una previsione molto importante; infatti, quel tempo residuo non va a vantaggio di alcuno e ciò rappresenta un'ulteriore garanzia in ordine alla parità di trattamento.

Da ultimo, il comma 11 dell'emendamento in esame indica una regola minima relativa alla vigilanza. Infatti, se si fissano delle regole è anche necessario stabilire dei principi di vigilanza e di controllo. Occorrono, pertanto, norme che stabiliscano sanzioni o, per lo meno, prevedano la possibilità di ricorrere. In merito, si rileva uno sdoppiamento in base alle competenze tra la vigilanza dei servizi radiotelevisivi operata dalla già nota Commissione parlamentare e la vigilanza svolta dall'Authority.

SCHIFANI. Signora Presidente, se mi consente vorrei sinteticamente illustrare la tematica degli emendamenti che recano la mia firma presentati su tutti gli articoli del disegno di legge in esame, in maniera tale da illustrare, con una carrellata, il significato delle nostre proposte. In questo modo, i lavori d'Aula verrebbero resi più agevoli.

Con alcune proposte emendative ci siamo soffermati sull'esigenza di meglio regolamentare la ripartizione degli spazi della propaganda elettorale nell'ambito delle coalizioni che si contrappongono nella competizione politica. Ci rendiamo conto del fatto che la molteplicità dei sistemi elettorali, delle leggi elettorali sul territorio, in relazione ai vari livelli istituzionali che si confrontano, pone delle tematiche da meglio approfondire. Ed ecco che, con la logica delle nostre proposte, si è cercato di far corrispondere ad una proposta di ripartizione degli spazi un'adeguata coerenza con il sistema elettorale in base al quale ci si confronta sul territorio. Quindi, nei sistemi elettorali di tendenza proporzionale è ovvio che occorre prestare maggiore attenzione all'esigenza di «spalmatura» sulle varie forze che si confrontano sul territorio, per avere una parità di accesso al sistema mediatico, mentre in un sistema elettorale

maggioritario occorre privilegiare la scelta bipolare e quindi, all'interno dei due gruppi maggiori che si contrappongono, individuare criteri di ripartizione.

In Commissione si è dibattuto sui criteri attraverso i quali individuare le coalizioni maggiori che si contrappongono nel momento elettorale; noi riteniamo di avere indicato un criterio chiaro, un criterio principe, quello della individuazione delle maggiori coalizioni tenendo conto del peso delle liste interne alle coalizioni e della loro rappresentanza parlamentare.

Altra proposta emendativa per dipanare la materia è quella di prevedere una norma di rinvio alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per la scelta di criteri in tal senso. Abbiamo dunque voluto presentare all'Assemblea una maglia larga di regole attraverso le quali poter regolamentare meglio il principio della rappresentanza propagandistica nel mondo mediatico dell'informazione. Un dato è certo: occorre evitare che si realizzi una forma di eccessivo appiattimento nel mondo della comunicazione tra partiti che valgono molto meno rispetto ad altri, rappresentativi quindi di interessi e di consensi di gran lunga inferiori rispetto ad altri, tenuto conto, però, che occorre salvaguardare una minima soglia di accesso, di zoccolo duro paritario per tutte le forze politiche che si confrontano. Partendo da questa logica, abbiamo proposto varie soluzioni.

Altra ipotesi da noi affrontata è quella della regolamentazione a regime dell'informazione politica, come ha detto poc'anzi il senatore La Loggia. Su tale regolamentazione, estremamente delicata e nuova per la nostra legislazione, abbiamo voluto formulare delle proposte che chiariscano bene la linea di demarcazione – nell'ambito della *par condicio* – tra informazione in favore delle forze di maggioranza e ad opera delle forze di opposizione, includendo nell'ambito della prima anche quelle fornite per l'attività di Governo.

È sotto gli occhi di tutti che il sistema mediatico dell'informazione politica attualmente non è bene equilibrato. Occorre individuare quali notizie inerenti il mondo delle istituzioni possano essere sottratte sull'ambito dell'equilibrio tra maggioranza e opposizione.

Noi riteniamo che, allorquando l'informazione istituzionale è asettica, allorquando non è accompagnata da commenti, interviste o interventi di uomini di Governo, debba essere effettivamente stralciata dal calderone del bilanciamento tra maggioranza e opposizione. Quando invece all'informazione istituzionale si accompagnano commenti, interviste od altro, riteniamo che analogo trattamento debba essere riservato ai *leader* dell'opposizione.

Questa, per grandi linee, è la logica che sottende ai nostri emendamenti, al di là di altre proposte di dettaglio che tendono invece ad introdurre una migliore espressione lessicale in alcune frasi e in alcune determinazioni. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Magnalbò).*

DENTAMARO. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti.

MILIO. Signora Presidente, gli emendamenti a mia firma tendono a ripristinare una situazione di parità tra gli organi ufficiali di partito, sia di stampa, sia radiofonici. Quindi, è una necessità di *par condicio* talmente chiara che non c'è bisogno di ulteriore illustrazione.

VILLONE. Signora Presidente, l'emendamento 1.1000 si illustra da sé.

CÒ. Signora Presidente, abbiamo presentato, come Rifondazione Comunista, un progetto di legge organico su tutta la materia della *par condicio.* Quindi, cercherò di illustrare gli emendamenti al testo del Governo che sostanzialmente sono sostituivi dell'intero impianto della proposta governativa.

Devo dire preliminarmente che, se oggi ci troviamo a discutere del tema della parità di accesso ai mezzi di informazione, è perché nel nostro paese non abbiamo risolto il problema del conflitto di interessi. Ci troviamo oggi, nel nostro paese, di fronte ad un sistema informativo principalmente fondato su un duopolio dell'informazione. Il problema è che uno di questi due poli dell'informazione appartiene al capo dell'opposizione di Centro-destra. È evidente che, finché non risolviamo il problema di un effettivo pluralismo nell'espressione della politica e delle idee sociali all'interno del nostro paese, non affrontiamo il problema principale che abbiamo di fronte. Per questo abbiamo ritenuto che il tema della parità di accesso ai mezzi di telecomunicazione fosse un problema reale, ma superficiale rispetto alla questione di fondo che a tutt'oggi non abbiamo risolto.

Fatta questa premessa, sostanzialmente non condividiamo la distinzione che viene fatta dal progetto governativo tra propaganda politica e pubblicità politica. Non siamo d'accordo su questa divisione, perché pensiamo che i modi e i mezzi attraverso i quali oggi si manifesta il messaggio politico non consentano una distinzione netta tra la propaganda e la pubblicità. Siamo anzi convinti che, nell'ambito di una parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione televisiva e radiotelevisiva, questa distinzione debba in qualche modo essere superata attraverso forme di autogestione, da parte di tutte le forze politiche dei messaggi che esse intendono indirizzare al paese. Per questa ragione abbiamo superato tale distinzione.

Riteniamo una forzatura la definizione presente nel testo elaborato dal Governo delle forme di propaganda politica. Riteniamo che ogni forza politica si debba presentare agli elettori per quello che è. Quindi, se il polo di Centro-destra intende lanciare al paese un messaggio di propaganda politica come una forma di vendita di una merce, lo può fare, purché sia rispettato il principio della parità di accesso di tutte le forze politiche. Questo consentirebbe al corpo elettorale di distinguere in modo chiaro e netto il messaggio politico che viene proposto. Per questa ragione crediamo non sia corretto incasellare le forme della propaganda politica.

Abbiamo, quindi, articolato una proposta di legge che credo debba essere attentamente valutata anche dalla forze di maggioranza, perché si

pone su un terreno comune di condivisione di un principio, e cioè che in questo paese, come in tutti gli altri paesi europei, occorre assegnare a tutte le forze politiche una parità di accesso ai mezzi di informazione reale e sostanziale, per poter consentire lo sviluppo, anche in ambito radiotelevisivo, del massimo di diffusione delle idee politiche.

Tuttavia, non condividiamo un elemento, che mi pare invece rappresenti un punto di convergenza tra la maggioranza di Centro-destra e quella di Centro-sinistra: noi riteniamo che la parità di accesso non possa, nella maniera più assoluta, essere assimilata e appiattita su un sistema politico di natura bipolare; riteniamo, cioè, che questo tipo di *par condicio* opererebbe una gravissima violazione del principio costituzionale, perché legherebbe la propaganda politica e l'attività di diffusione delle idee politiche in qualche modo ad un sistema che escluderebbe forze rilevanti della società civile e politica del nostro paese.

Per questa ragione, uno dei punti centrali della nostra proposta è la definizione di quali siano le forze politiche che hanno l'accesso agli spazi televisivi, che noi delimitiamo all'interno di un tetto massimo per ciascuna forza politica, sia per le televisioni private a emittenza nazionale che per la televisione pubblica. Ebbene, noi assegniamo questa possibilità alle forze politiche che abbiano un Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica oppure che abbiano già gruppi consiliari in almeno otto consigli regionali ovvero a forze politiche che abbiano conseguito, nelle precedenti consultazioni a carattere nazionale, almeno un milione di voti. Come vedete, poniamo un problema: forza politica è quella che ha una determinata consistenza di consensi all'interno del paese e noi indichiamo tale consistenza con precisi parametri.

Detto questo, riteniamo che, durante l'arco temporale non scandito dalle scadenze della campagna elettorale, ci debba essere una libertà totale da parte delle forze politiche: ognuno può fare la pubblicità o la propaganda che vuole liberamente. Il limite che noi introduciamo fa riferimento ai periodi della campagna elettorale, che noi distinguiamo nettamente in due: un primo periodo che inizia dalla data in cui è possibile raccogliere le firme per la presentazione delle liste elettorali; il secondo, dalla data in cui si presentano appunto le liste elettorali. Ciò significa che la nostra regolamentazione è, nel periodo massimo, limitata ad un arco di tempo di circa sei mesi antecedenti la data in cui si vota.

Per quale motivo abbiamo introdotto questo elemento? Perché riteniamo che l'idea di regolamentare in maniera, per così dire, autoritaria, durante tutto l'arco dell'anno o comunque in periodi in cui non ci sia competizione elettorale, le forme di accesso alla propaganda radiotelevisiva introduca nel nostro sistema, in qualche misura, un elemento illiberale che la nostra Carta costituzionale non consente. Invece, all'avvicinarsi della competizione elettorale, risulta importante introdurre quella forma di parità di accesso che deve sfumare nel tempo man mano che ci si avvicina alla scadenza del voto.

Ciò vuol dire che ogni forza politica avrà la possibilità di esprimere, in condizioni di parità, le proprie opinioni, nel sistema radiotelevisivo pubblico, in primo luogo, ma anche in quello privato, nazionale e lo-

cale, con dei tetti predeterminati per ciascun periodo. Nel momento in cui si avvicina la scadenza elettorale, questa possibilità però viene meno fino a scomparire nel periodo della campagna elettorale.

Io credo sia chiaro il senso di questa nostra proposta: essendo lo strumento radiotelevisivo estremamente pervasivo della coscienza dei cittadini, questo debba essere regolamentato in una fascia ampia di tempo che arriva fino a sei mesi, ma che poi debba cessare affinché vi sia un periodo in cui la campagna elettorale si svolge attraverso i mezzi tradizionali della propaganda e della diffusione politica delle idee.

Per questo abbiamo distinto tali due periodi elettorali e, soprattutto, abbiamo introdotto dei tetti massimi per ciascuna forza politica in termini, appunto, di tempo attraverso il quale ogni forza può esprimere la propria propaganda e la propria pubblicità politica. Questo ci pare il punto cruciale vero della questione: da un lato indicare all'Autorità gli elementi della parità di trattamento delle forze politiche, così come noi abbiamo definito nella legge; dall'altro porre dei tetti massimi di tempo oltre i quali nessuna forza politica può andare.

A noi questo pare un principio cardine di questa regolamentazione e infatti abbiamo stabilito, ad esempio, che nell'emittenza nazionale in questo primo periodo elettorale la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica sia di sessanta minuti e quindi sulle tre reti nazionali non possa superare i centottanta minuti; nell'emittenza locale, invece, nello stesso primo periodo, la durata complessiva per singola forza politica sarebbe di novanta minuti.

In sostanza, senza dilungarmi in dettagli che poi sono chiaramente accessibili alla lettura del testo del disegno di legge che abbiamo presentato, c'è un'esigenza di assegnare al servizio televisivo pubblico, che a ciò è preposto anche attraverso il sistema della riscossione del canone da parte dei cittadini abbonati, un obbligo di adempiere a questo servizio pubblico consentendo l'accesso gratuito a tutte le forze politiche, che hanno determinate caratteristiche di consenso elettorale in misura paritaria, senza superare i tetti che vengono prestabiliti, appunto, per legge. Questo è il senso della nostra proposta.

Abbiamo inoltre proposto un articolo, sostitutivo dell'articolo 6 del testo presentato dal Governo, nel quale stabiliamo anche il costo della pubblicità elettorale nell'emittenza televisiva nazionale non pubblica, attraverso la determinazione di tariffe in misura percentuale non superiore al venti per cento del finanziamento pubblico spettante alla minore formazione politica rappresentata, cui la legge riconosce questo diritto.

Anche qui si evidenzia una filosofia di riferimento: noi dobbiamo, con questo meccanismo, indicare che questa pubblicità elettorale non può superare un determinato parametro con riferimento a ciò che lo Stato assegna alla forza politica minore che viene riconosciuta avere il diritto al finanziamento pubblico; anche questo in nome, appunto, di una trasparenza che lega il problema del finanziamento pubblico al tema del costo della pubblicità sulle emittenti private e a quello della parità di accesso di tutte le forze politiche al sistema radiotelevisivo.

Questo è il senso di tutti i nostri emendamenti. Abbiamo ritenuto davvero che la nostra impostazione fosse in qualche misura alternativa;

ripeto, che essi esprimono un dato di condivisione della necessità di una regolamentazione, e io mi auguro che in questa pausa di riflessione non ci sia la riproposizione di un compromesso tra il Centro-destra e il Centro-sinistra, ma si tenga conto di tutti gli apporti culturali che vengono dalle diverse forze politiche, perché in discussione c'è un tema molto delicato che riguarda la possibilità per tutte le espressioni della società italiana di avere voce all'interno di strumenti che per loro natura hanno una caratteristica di pervasività a volte assai pericolosa.

LAURO. Signora Presidente, bisogna stabilire delle regole per l'informazione politica; in qualsiasi gioco o contesa i candidati devono essere messi in condizioni paritarie, altrimenti il gioco avviene in disparità di condizioni.

Attualmente sono in posizione di evidente vantaggio i vari D'Alema, Bassolino, Rutelli, rispetto a quelli che vogliono competere con loro. L'emendamento 1.0.600, in effetti, consente un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, naturalmente limitatamente al periodo elettorale

Do per illustrato l'emendamento 1.601.

MAGNALBÒ. Signora Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti da noi presentati.

PASTORE. Signora Presidente, vorrei fare alcune precisazioni in quanto ritengo che gli interventi del presidente La Loggia e del collega Schifani abbiano compiutamente illustrato la posizione di Forza Italia sugli emendamenti presentati all'insieme dell'articolato. Vorrei lasciare agli atti di quest'Aula due precisazioni e un argomento del quale forse non si è trattato in maniera approfondita.

La prima precisazione riguarda la cosiddetta tripartizione dei tempi a disposizione delle forze politiche, un terzo per il Governo, un terzo per la maggioranza e un terzo per l'opposizione, tripartizione che noi non condividiamo perché riteniamo che da una stessa parte siano il Governo e la maggioranza e dall'altra parte ci siano le opposizioni. Voglio ricordare che questa tripartizione nasce storicamente dalla legislazione francese che è piuttosto datata ma che vedeva e vede nel Governo quell'attività di alta amministrazione che certamente non caratterizza la nostra tradizione politica e giuridica, per cui lo spazio riservato al Governo è in realtà lo spazio riservato all'informazione imparziale ed impersonale fatta dall'autorità amministrativa.

La seconda questione riguarda la distribuzione degli spazi nell'ambito delle forze politiche in qualsiasi momento dell'attività politica. Per stabilire la distribuzione degli spazi al di fuori della campagna elettorale è semplice che si faccia riferimento alle forze politiche presenti in Parlamento. Meno semplice, come è stato anche illustrato in maniera più dettagliata dal collega Schifani è valutare questa ripartizione laddove si sia in campagna elettorale.

È evidente che ci sono obiettive difficoltà per arrivare ad equilibrare una ripartizione che tuteli i soggetti esterni alle coalizioni e i soggetti

che si presentano per la prima volta in campagna elettorale, ma credo che si possa anche qui trovare un meccanismo adeguato. Mi sembra che in alcuni emendamenti della maggioranza si faccia riferimento in modo generico all'Autorità per le comunicazioni.

Credo che forse sia possibile e preferibile far riferimento ad un meccanismo più preciso, quale quello da noi proposto, in modo da dare maggiore obiettività al criterio di ripartizione.

Voglio anche far presente che storicamente questa ripartizione non paritaria tra tutte le forze politiche è ormai riconosciuta, a livello di diritto comparato, in tutti gli ordinamenti europei, anche se è risolta in modo diverso. La legislazione spagnola prevede una ripartizione per minuti; quella tedesca una ripartizione simile a quella da noi formulata, alla quale è stata attribuita la definizione di uguaglianza graduata di opportunità: uguali sì, ma con gradualità per le opportunità che tutti devono avere di trasmettere messaggi elettorali.

Il terzo punto, e si tratta in questo caso di un aspetto nuovo, riguarda la decorrenza della cosiddetta normativa elettorale, cioè quella diversa rispetto alla normativa in vigore per tutta la durata dell'anno. Sappiamo che la legge vigente, la n. 515 del 1993, prevede la decorrenza della normativa speciale in essa contenuta dal trentesimo giorno anteriore a quello della votazione. Ciò non perché il legislatore abbia con un capriccio ritenuto improvvisamente di dover fissare un termine di 30 in luogo di 38, 35 o 40 giorni, ma perché il trentesimo giorno è il termine di scadenza per la presentazione delle liste. Prima di tale momento non è concepibile che si possa parlare di campagna elettorale, per cui solo da detto momento può decorrere qualsivoglia legislazione che riguardi la campagna elettorale. Prima non è possibile; altrimenti costringeremmo le forze politiche per il periodo intercorrente tra la data in cui vengono indetti i comizi elettorali e quello della presentazione delle liste ad un assoluto *black out* di informazione: non potrebbe infatti essere assolutamente applicata la legge elettorale non essendoci ancora liste presentate per la stessa; allo stesso tempo, non potrebbe essere applicata la legge ordinaria, cioè non di campagna elettorale, perché la norma che si vuole introdurre fa riferimento all'indizione di comizi elettorali.

Invito il Governo a riflettere su tale aspetto perché c'è il rischio di creare un oscuramento totale. Con riferimento alla campagna elettorale, voglio far presente che già oggi al trentesimo giorno abbiamo sostanzialmente un'interruzione della comunicazione politica della durata di almeno una settimana. Sappiamo infatti che occorre che le liste vengano ammesse, con i conseguenti ricorsi e controricorsi, per cui, non dico prima di una settimana ma almeno di quattro o cinque giorni o più non è possibile stabilire quali siano le liste in lizza e, di conseguenza, non si possono definire spazi, tribune elettorali o, come noi auspichiamo, gli accessi a pagamento per la propaganda elettorale.

Questo è quanto volevo dire e ciò vale per tutti gli emendamenti da noi presentati, relativi a tutti gli articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dei senatori Cò, Dentamaro, Villone e Lauro si intendono illustrati.

STIFFONI. Signora Presidente, a nome dei colleghi Gasperini, Tirelli, Speroni e del sottoscritto, vorrei illustrare gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo cercando di essere estremamente sintetico, facendo anche riferimento agli emendamenti presentati dal collega Villone, che sembrano a nostro avviso più significativi dell'originaria formulazione del testo del Governo.

Ciò a cui teniamo particolarmente, e lo intendiamo sottolineare, è l'essenzialità di una suddivisione degli spazi per la comunicazione elettorale tra il momento precedente e quello posteriore alla presentazione delle liste.

A questo riguardo, ci terremmo particolarmente che venisse stabilito che per poter accedere agli spazi elettorali le liste devono essere state presentate almeno in un certo numero di circoscrizioni o di collegi elettorali.

Questo per noi sarebbe importante e determinante.

Un altro punto che secondo noi non deve essere sottovalutato è quello contenuto nell'emendamento 5.4, nel quale poniamo l'accento sulla deontologia dei registi e dei conduttori televisivi, che vorremmo avessero un comportamento corretto ed imparziale, al fine di evitare di orientare in maniera surrettizia le scelte degli elettori.

Con riferimento all'articolo 7, desideriamo che, ove si prevede che non sono ammessi «scene o *slogan* denigratori», questi venissero legati alla figura dei candidati e quindi proponiamo di aggiungere, dopo le parole: «informazioni false», le altre: «o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona».

Infine, riteniamo che questo articolato sia monco, nel senso che alla fine non vengono previste pene di alcun genere. Pertanto, proponiamo alcuni tipi di pene e di ammende e desideriamo che nel testo venga perentoriamente ordinato all'Autorità di garanzia di comminare le ammende e non che sia solo una possibilità.

Ci riserviamo comunque di intervenire ancora successivamente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Besostri e Meloni si intendono illustrati.

PINGGERA. Signora Presidente, vorrei mettere in evidenza brevemente la problematica di questo disegno di legge per le minoranze linguistiche.

Va premesso, a tale riguardo, che le forze politiche nazionali, cioè quelle che si presentano su scala nazionale o in più regioni, possono chiaramente usufruire, con i relativi vantaggi e benefici, di stazioni televisive e radiofoniche a scala nazionale e regionale.

Le minoranze linguistiche, invece, non hanno la stessa opportunità. Per queste possono avere rilevanza solo i mezzi a raggio locale, perché con quelli a diffusione nazionale non raggiungono il proprio elettorato, oppure lo raggiungono solo in parte e per giunta non nella madrelingua. Di conseguenza, a fini di giustizia e di equità, si pone la necessità di creare un equilibrio che attribuisca alle minoranze linguistiche i tempi loro necessari sui mezzi a diffusione locale, in maniera tale da compensare l'inesistenza di opportunità per utilizzare i mezzi a diffusione nazionale.

Questo risultato, a mio giudizio, – e non credo vi siano altri metodi – può essere raggiunto aumentando il tempo a disposizione sui mezzi a diffusione locale e, naturalmente, a maggior ragione, su quelli in madrelingua della minoranza linguistica.

Proprio in questa logica e nel tentativo di creare in tal modo un minimo di equilibrio che tuteli anche le esigenze della rappresentanza politica delle minoranze linguistiche, ho presentato il subemendamento 4.1000/8, modificativo dell'emendamento 4.1000 presentato dal relatore.

Questa è l'esigenza cui, in tale maniera, tento di rispondere e alla quale, a fini di equità e di giustizia, ritengo necessario dare voce.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Meluzzi si intendono illustrati, così pure gli emendamenti che recano le firme del senatore Lauro e della senatrice Dentamaro.

SEMENZATO. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

VILLONE. Signora Presidente, intendo illustrare nel loro insieme tutti gli emendamenti che recano la mia firma ma che esprimono la posizione della maggioranza sulle modifiche da apportare al disegno di legge in esame d'iniziativa governativa.

Faccio presente che sono state presentate quattro proposte principali con gli emendamenti 1.1000, 2.1000, 3.1000 e 4.1000 che sostituiscono i primi quattro articoli del provvedimento. I restanti emendamenti, considerati minori, si illustrano da sé.

Di questi quattro principali emendamenti segnalo solo alcune caratteristiche di fondo che la maggioranza ritiene significative. Innanzitutto, vorrei rilevare l'uso dell'espressione «comunicazione politica» con la quale, insieme all'espressione «messaggio politico autogestito», abbiamo voluto superare la terminologia che fa riferimento alle parole «propaganda» e «pubblicità» usualmente adottate finora nella nostra legislazione e che si riscontrano anche nella legislazione di altri paesi.

Si tratta, per la verità, di una distinzione non priva di pregio; il superamento della vecchia terminologia, ovviamente, non sta a significare una mancata comprensione della differenza concettuale sicuramente esistente tra le due categorie menzionate e non significa nemmeno che non si comprenda come su questa possa fondarsi in astratto un impianto nor-

mativo. Infatti, siamo ben consapevoli del fatto che la terminologia tradizionalmente in uso di propaganda e di pubblicità ha trovato riscontro nella giurisprudenza ed è stata utilizzata anche dalla Corte costituzionale, ricevendo quindi una specifica sanzione quanto alla sua validità. Va detto però che nell'esperienza concreta sostanzialmente si è dimostrata una terminologia non idonea ad assicurare la piena effettività della legislazione regolativa in questo settore. Abbiamo, quindi, deciso l'utilizzazione di un criterio sostanziale in base al quale la differenza si fonda essenzialmente sulla profondità dell'argomentazione sottesa al messaggio, nel senso che la propaganda ha un'argomentazione più ricca ed approfondita, la pubblicità, invece, si connette ad una argomentazione sintetica se non inesistente. Quindi, l'una fa più appello alla ragione dell'elettore, l'altra all'emotività.

Questo criterio sostanziale, però, fa capire subito come sia molto difficile collocare poi la soglia al di sotto della quale si ha pubblicità e al di sopra si ha propaganda. Evidentemente è impossibile ancorare tale soglia ad elementi oggettivi e dunque uno schema normativo fondato sul consenso alla propaganda e il divieto alla pubblicità (connettendo al divieto delle sanzioni), fondato quindi su una soglia del tutto incerta, non può che essere di limitata effettività (come in effetti è accaduto, perché questa poi è l'esperienza concreta del nostro ordinamento).

Abbiamo quindi preferito usare una terminologia diversa, quella della comunicazione politica e del messaggio politico autogestito, che si fonda, a nostro avviso, più su profili formali che sostanziali, privilegiando la prima il concetto del confronto, creandosi un contenitore ampio nel quale confluiscono tutte le forme di espressione del pensiero che si svolgono in contraddittorio, o comunque in confronto fra più soggetti, e avendosi, con il contrapposto concetto del messaggio politico autogestito, la creazione invece di un contenitore nel quale confluiscono i messaggi individuali, quelli che non si inseriscono in un contesto dialettico tra una molteplicità di soggetti. Da un lato, per intenderci, le tavole rotonde, i dibattiti, i confronti e, dall'altro, i messaggi politici autogestiti.

Questa diversa terminologia può essere, superando le difficoltà che prima evidenziavo, tale da costituire in prospettiva il fondamento di una maggiore effettività dell'impianto normativo in generale.

Mentre l'emendamento 2.1000 è specificamente diretto a definire la comunicazione politica, con gli emendamenti 3.1000 e 4.1000 abbiamo la definizione rigorosa del messaggio autogestito, che viene inserito in un contesto di disciplina dettagliata nell'ambito della quale è definito il formato del messaggio che viene individuato soprattutto in una durata minima e massima e nella definizione di alcune caratteristiche estrinseche che il messaggio medesimo deve avere, tale da non poter interrompere altri programmi ed essere messo in un contenitore apposito di cui il cittadino, in generale, è in grado di conoscere la collocazione.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* VILLONE). C'è poi un rapporto, che si individua nel 25 per cento per le emittenti nazionali e nel 50 per cento per quelle locali, tra lo spazio dedicato al messaggio autogestito e gli spazi dedicati alla comunicazione politica, tendendosi con questo a privilegiare quantitativamente il momento del confronto rispetto a quello del messaggio autogestito.

Si afferma in generale nell'emendamento 3.100 il principio della parità di condizioni e il principio dello sconto necessario per abbattere i costi delle tariffe (sconto più elevato per le emittenti nazionali, più basso, per ovvi motivi di minor forza economica, per le emittenti locali).

Crediamo che questo concetto del contenitore sia assolutamente conforme al dettato costituzionale. Nell'emendamento 3.100 si delinea una disciplina dei messaggi autogestiti di tipo permanente che non è di divieto – vorrei che fosse chiaro – di tipo generale, non solo per la campagna elettorale, che invece è disciplinata al successivo articolo 4. Riteniamo che questo concetto del contenitore – lo ripeto – è del tutto conforme ai precetti costituzionali. Ci pare esattamente un'applicazione del concetto degli «appositi spazi», che nella nostra legislazione è del tutto noto ed è di antica utilizzazione: pensiamo ai manifesti elettorali, che sono né più né meno che l'equivalente della pubblicità radiotelevisiva, ovviamente considerata la diversità del mezzo. Questo criterio di disciplina dell'esercizio della manifestazione del pensiero è stato considerato dalla stessa Corte – come ho richiamato nella mia introduzione con una specifica citazione – costituzionalmente corretto e quindi non lesivo in alcun modo dei precetti dell'articolo 21. Riteniamo quindi che una regolazione di questo tipo sia perfettamente in linea con quella che è stata fin qui e da lungo tempo a questa parte la lettura della Costituzione, anche da parte del giudice di costituzionalità.

Citando la sentenza n. 161 del 1995, ho dato conto di come la Corte costituzionale abbia in modo specifico richiamato la possibile diversa disciplina ad opera del legislatore per quanto riguarda la propaganda e la pubblicità. Perciò, questa distinzione, che riteniamo assolutamente trasferibile alle diverse categorie che adesso usiamo della comunicazione del messaggio politico autogestito, ci sembra del pari assolutamente conforme alla Costituzione. Riteniamo, in particolare, che non sia – lo dico qui richiamando un concetto che il collega Rotelli aveva espresso nelle battute iniziali di questo dibattito – affatto corretta l'idea che la libertà di manifestazione del pensiero debba essere vista come garanzia di manifestare il pensiero in qualunque modo e in qualunque momento, su qualunque mezzo, perché tale sembra essere l'opinione da qualcuno espressa. Se così fosse, avremmo dovuto continuare a consentire nel nostro paese che si mettessero manifesti elettorali magari agli incroci o ai semafori, perché sono quelli i luoghi di massima visibilità. La libertà di

manifestazione del pensiero, a nostro avviso, è certamente la libertà di manifestare un contenuto di pensiero, ma non si sottrae – ed è proprio questo il concetto della distinzione tra titolarità ed esercizio che la stessa Corte costituzionale ha affermato – ad una regolamentazione delle modalità. Chiediamo che queste modalità siano assolutamente non tali da comprimere la libertà costituzionalmente garantita e parallelamente del tutto consentita dal dettato dell'articolo 21.

Nell'emendamento 4.1000 abbiamo previsto una disciplina speciale per il periodo della campagna elettorale. Anche in questo caso, siamo pienamente in linea con l'esperienza maturata dal nostro ordinamento, in particolare con le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione su questa materia. Con tale emendamento, sostitutivo dell'articolo 4, viene definita una disciplina secondo la quale, in campagna elettorale, vi è un insieme di regole più stringenti rispetto a quelle previste normalmente per il periodo di non campagna elettorale.

Innanzi tutto, non riteniamo corretto l'argomento per cui, in campagna elettorale, ci debba essere più spazio; non riteniamo affatto vero che la campagna elettorale di per sé comporti un aumento della pressione sui cittadini e sugli elettori; proprio l'esperienza dei manifesti elettorali ce lo indica. Su questo terreno, esiste oggi una disciplina che consente a chiunque, fino al giorno della convocazione dei comizi, di acquistare un qualunque spazio – ovviamente tra quelli previsti, che sono numerosi – per affiggere un proprio manifesto (lo può fare qualunque forza politica). Invece, dal momento in cui ha inizio la campagna elettorale, è previsto che si possa affiggere il manifesto soltanto in alcuni spazi, e solo in quelli, in misura molto ridotta rispetto a quelli normalmente disponibili per la pubblicità commerciale. Comunque, tali spazi sarebbero prima di allora disponibili anche per la pubblicità politica. Quindi, in campagna elettorale vi è un restringimento e una regolamentazione più definita e più restrittiva degli spazi. Questo stesso sistema ha avuto – ripeto ancora – la sanzione specifica di una pronuncia della Corte costituzionale, la quale ne ha riconosciuto la conformità alla Costituzione.

Nell'emendamento 4.1000 noi abbiamo ulteriormente sviluppato proprio l'aspetto degli appositi spazi, definendo per la campagna elettorale una specifica e più rigorosa disciplina, anzitutto con un richiamo a criteri di maggior dettaglio per il riparto dei tempi fra le forze politiche e definendo, poi, per le sole emittenti radiofoniche e televisive locali, la possibilità di trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, che normalmente sono consentiti a tutte le emittenti.

Tale differenza fra emittenti locali e nazionali la riteniamo sostenibile in termini di costituzionalità. Anche in questo caso esistono numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno dato ampio sostegno a tale differenziazione. Basti ricordare che lo stesso superamento del monopolio radiotelevisivo è stato argomentato dalla Corte nella chiave della diversità del sistema radiotelevisivo in sede locale, quest'ultima tale da non porre la questione del monopolio o oligopolio, ovviamente possibile a livello nazionale. Una lunga linea giurisprudenziale della Corte e di legislazione ordinaria concretamente sostiene e realizza tale diversità, dagli indici di affollamento pubblicitario ad altro.

Pertanto, nel nostro sistema è ormai consolidata la possibilità di una disciplina differenziata, che noi appunto realizziamo nell'emendamento 4.1000, creando una via diversa per il messaggio politico autogestito – quindi per la forma pubblicitaria fra le due che noi prevediamo – che rimane consentito a livello locale.

Questo è l'insieme delle modifiche che noi proponiamo; esse, rimanendo pienamente in linea – lo dico ancora con forza – con quello che è stato lo sviluppo, la storia del nostro ordinamento e in particolare lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale, rientrano in questa disciplina che noi proponiamo all'Assemblea, pensando non soltanto alla questione della parità delle condizioni tra le forze politiche – perché questo è ovviamente uno degli obiettivi primari, ma, a nostro modo di vedere, non è il solo – bensì guardando anche alla necessità di proteggere il cittadino elettore dall'invasione di una politica arrogante sostenuta dal denaro (così come abbiamo difeso le nostre città dall'invasione dei manifesti elettorali, divenuta a un certo punto intollerabile), di difendere le case degli italiani dall'invasione insostenibile di una politica che non bussa alla porta, che non chiede permesso prima di entrare, ma che invade, sostenuta appunto dall'arroganza del denaro, senza alcun limite le case dei cittadini, in particolare degli elettori.

Noi quindi ci poniamo questi obiettivi: di avere un'equilibrata esposizione di posizioni, di privilegiare i modi del confronto rispetto a quelli dell'uso di mezzi in senso proprio pubblicitario, di limitare e regolare appunto l'assalto della politica, soprattutto nei momenti cruciali del confronto elettorale, nei riguardi dei cittadini e degli elettori, pensando che una regola equilibrata come quella che noi proponiamo sia quella che meglio può servire le sorti della democrazia e, alla fine, anche produrre il risultato, che noi auspichiamo, di un riavvicinamento degli elettori e dei cittadini alla politica, risultato che non pensiamo affatto si possa ottenere semplicemente aumentando la quantità dei messaggi pubblicitari rovesciati addosso ai cittadini stessi.

Ho così illustrato i nostri emendamenti. Preannuncio anche, brevemente, che proporrò, nel momento in cui andremo al voto, alcune riformulazioni non significative, in particolare una riformulazione concernente la questione degli organi radiofonici di partito (che riguarda in particolare Radio radicale, come tutti sappiamo) e una riformulazione concernente il *referendum*, per essere sicuri di rimanere nell'osservanza della pronuncia della Corte costituzionale n. 161 del 1995, che specificamente ha ad oggetto la questione della pubblicità per la campagna referendaria. Queste riformulazioni, ripeto, le presenterò all'Aula al momento del voto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho una lista da cui risultano iscritti a parlare il senatore Magnalbò, poi il senatore Pinggera e infine il senatore Stiffoni.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, sugli emendamenti a quale articolo posso intervenire?

PRESIDENTE. Guardi, senatore Magnalbò: non so se sia già intervenuto qualche altro collega appartenente al Gruppo di Alleanza Nazionale, altrimenti può illustrare anche tutti gli emendamenti, perché vedo che oggi si è instaurata una prassi, vigente forse soltanto per questa seduta, in virtù della quale si possono illustrare tutti gli emendamenti a tutti gli articoli complessivamente.

MAGNALBÒ. Appunto, signor Presidente, vista anche l'atmosfera che si è creata, viste anche le indicazioni precedenti dei vari Gruppi, soprattutto del senatore La Loggia, che ha fatto intravvedere forse una possibilità di stretta di mano, una volta passato questo *week-end*, do per illustrati a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale tutti gli emendamenti da noi presentati e colgo l'occasione, prima di andarcene all'inglese, di salutare la Presidenza, il Sottosegretario, i pochi senatori presenti e per augurare a tutti un buon fine settimana.

Volevo fare a margine un'annotazione. Ieri sera sono stato bombardato da comunicati stampa, possibilità di querele e cose varie, per un'affermazione che ho fatto ieri mattina di fronte praticamente a nessuno. Però nello stesso intervento dicevo un'altra cosa alla quale tenevo moltissimo, cioè l'indicazione che volevo e potevo dare ai Servizi segreti italiani riguardo ad una persona che potrebbe a buon titolo far parte di quel famoso elenco delle spie russe.

Mentre la notizia è volata a Montecitorio e quindi alcuni servizi segreti si sono attivati tempestivamente, i servizi Segreti della Repubblica non sono ancora intervenuti. Io chiedo quindi a lei signor Presidente, di voler trasmettere alle autorità competenti, se questo è nella prassi, nella consuetudine e nelle regole di questo Senato, la copia del Resoconto della seduta antimeridiana di ieri contenente il mio intervento.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, la Presidenza prende atto di questa sua richiesta.

Senatore Pinggera, intende aggiungere qualcosa al suo intervento?

PINGGERA. No, signor Presidente, rinuncio perché ritengo esauriente l'illustrazione degli emendamenti da me effettuata.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, chiedo anche a lei se intende integrare l'illustrazione degli emendamenti.

STIFFONI. No, signor Presidente, ritengo di aver illustrato tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti al provvedimento in esame si intendono pertanto tutti illustrati.

Rinvio quindi il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di martedì 19 ottobre 1999

PRESIDENTE. Ricordo che come è stato convenuto la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 19 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 15,00 e la seconda alle ore 21,00, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4197).

– SEMENZATO. – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (4201).

– MANZELLA. – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (4207).

– CÒ ed altri. – Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (4215).

– LA LOGGIA ed altri. – Disciplina dell'informazione elettorale e politica (4225).

La seduta è tolta *(ore 18,50)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,20

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

***(*)* Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» (4197)**

Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (4201)

Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (4207)

Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (4215)

Disciplina dell'informazione elettorale e politica (4225)

(*) Testo preso in esame dall'Assemblea.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4197

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'accesso ai mezzi di informazione e ai servizi in rete, durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché per ogni *referendum*, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici. Allo stesso fine, disciplina altresì l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

Art. 2.

(Propaganda elettorale sui mezzi radiotelevisivi e nei servizi in rete)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la propaganda elettorale nelle emittenti radiotelevisive pubbliche e private è consentita al fine di assicurare un equilibrato confronto tra candidati appartenenti a liste e a schieramenti diversi.

2. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio dei candidati e dei programmi politici, confronti.

3. Gli spazi di propaganda elettorale nella concessionaria pubblica e nelle emittenti private sono offerti gratuitamente, a condizione di parità di trattamento. Tale offerta è obbligatoria per la concessionaria pubblica. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della programmazione.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole, gli spazi e i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi politici nelle assemblee da rinnovare, fatta comunque salva una quota di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate.

5. Nell'informazione elettorale per i *referendum* nelle emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono, comunque, riservati spazi e tempi uguali ai sostenitori delle diverse indicazioni di voto.

6. Per le campagne per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e per le elezioni dei consigli delle regioni, delle province autonome, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per i *referendum* ai sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua i soggetti e l'ambito territoriale concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale ai fini dell'applicazione del presente articolo. Al di fuori del suddetto ambito territoriale rilevante è vietata ogni forma di propaganda elettorale relativa alle elezioni di cui al presente comma.

7. Dalla chiusura della campagna elettorale e fino al giorno delle elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Art. 3.

(Pubblicità elettorale sui mezzi radiotelevisivi e nei servizi in rete)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è vietata ogni forma di pubblicità e propaganda elettorale nelle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e nei servizi a rete diversa da quelle previste dall'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai siti informatici in rete dei partiti e dei movimenti politici.

Art. 4.

(Pubblicità politica sui mezzi radiotelevisivi e nei servizi in rete)

1. Al di fuori del periodo di cui all'articolo 3, la pubblicità politica è trasmessa, con l'apposita scritta «pubblicità politica», in modo distinto rispetto ai messaggi pubblicitari di natura commerciale, non può interrompere altri programmi ed è collocata in autonomi spazi della programmazione radiotelevisiva. Le fasce d'ascolto offerte e le relative tariffe sono rese disponibili a parità di condizioni a tutte le forze politiche. Ciascuno spazio offerto deve avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, in conformità ai criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 5.

(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi e nei servizi in rete)

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 6.

(Pubblicità elettorale su quotidiani e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo pubblicità elettorale, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di pubblicità elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 7.

(Divieto di pubblicità e propaganda politica denigratorie)

1. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità politiche ed elettorali contenenti informazioni false, ovvero scene o *slogan* denigratori.

Art. 8.

(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 sono resi pubblici e disponibili su apposito sito informatico, nella loro integralità, accompagnati dalle seguenti

indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

Art. 9.

(Divieto di propaganda istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di propaganda, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10.

(Provvedimenti di urgenza e sanzioni)

1. A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7, di quelle della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive quarantotto ore sono adottate dalla stessa Autorità i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali. L'Autorità può ordinare alla concessionaria pubblica e alle emittenti radiotelevisive private la trasmissione di servizi di informazione elettorale, con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione, nonché la trasmissione, anche ripetuta, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. L'Autorità può, inoltre, ordinare agli editori di quotidiani e periodici la messa a disposizione di spazi

compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti che siano stati illegittimamente esclusi.

2. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive quarantotto ore, dispone la sospensione della programmazione della concessionaria pubblica o dell'emittente radiotelevisiva privata, determinandone i tempi e le modalità da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tale fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura «Le trasmissioni sono sospese per decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale».

N.B. – *In considerazione del loro numero, gli emendamenti illustrati nel corso della seduta non vengono pubblicati nell'Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 3 e nell'annesso 3 del 14 ottobre 1999.*

Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

in sede deliberante:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputato BAIAMONTE. – «Norme per consentire il trapianto parziale di fegato» (4259) *(Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali, su tappi di chiusura e contenitori nonché del procedimento relativo al confezionamento di mosti, vini e aceti (n. 559).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 13 novembre 1999.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 7 ottobre 1999, ha trasmesso una nota informativa – elaborata per il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dall'unità di verifica degli investimenti pubblici del dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – riguardante lo stato di attuazione, al 31 dicembre 1998, del programma pluriennale di interventi nel settore sanitario, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Detta documentazione sarà inviata alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 ottobre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, per gli esercizi 1997 e 1998 (*Doc*. XV, n. 221).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detto documento sarà trasmesso alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

Mozioni

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – Il Senato,

premesso:

che il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché limitarsi a individuare e trasferire i beni e le risorse non più necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dello Stato, così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal decreto legislativo n. 300 del 1999, trasferisce il 70 per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, incidendo quindi sull'organizzazione e sulla capacità operativa di un corpo di polizia che ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e sicurezza pubblica e a cui sono stati attribuiti i compiti di polizia ambientale, smantellandone l'organizzazione territoriale e annullandone la capacità di mobilitazione e di pronto intervento, esercitando quindi poteri normativi al di là dei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, in considerazione del fatto che l'articolo 1,

comma 3, lettera *l*), della legge n. 59 del 1997 esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'«ordine pubblico e sicurezza pubblica»;

che il decreto del Presidente del Consiglio del ministri inoltre esercita i poteri normativi ad esso attribuiti al di là dei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 143 del 1997 prevedendo il trasferimento alle regioni delle riserve naturali dello Stato poste fuori dai parchi nazionali mentre il decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede che la conservazione e la valorizzazione, e quindi la gestione, delle aree nazionali protette di importanza nazionale e internazionale sia di competenza dello Stato,

impegna il Governo a modificare il provvedimento in parola, recedendo dalla decisione di trasferire la gran parte del Corpo forestale dello Stato, dei suoi mezzi e delle sue strutture alle regioni.

(1-00446)

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa*. – Premesso:

che la Protezione civile ha sottovalutato le recenti scosse sismiche che hanno avuto come epicentro il Vesuvio;

che il vulcanologo Giuseppe Luongo è stato quasi irriso dalle supponenti reazioni del Dipartimento della Protezione civile e di tale Lucia Civetta, minimalistica direttrice dell'Osservatorio Vesuviano;

che il sottosegretario Barberi e il Dipartimento della Protezione civile ebbero modo di esibire altrettanto minimalistiche letture dell'alluvione di Sarno e Quindici che furono presentate nelle prime ore come violenti piovaschi autunnali;

che sempre il sottosegretario Barberi e i suoi collaboratori hanno avuto modo di dimostrare i loro livelli di inefficienza in occasione del terremoto in Umbria e del cosiddetto intervento umanitario in Albania, che ha arricchito le mafie locali;

che non esistono seri piani di evacuazione per fronteggiare l'emergenza di una eventuale eruzione del Vesuvio;

che il minimalismo esibito dalla Civetta e dalla Protezione civile rientrano nella «normalità» di un paese che inoltre l'attuale Governo intende annullare persino le eventuali e giustificate capacità reattive dell'opinione pubblica di fronte alle allarmanti scosse sismiche che hanno avuto per epicentro il Vesuvio,

si chiede di conoscere i piani di evacuazione delle aree vesuviane e i mezzi che la Protezione civile può mettere in campo.

(2-00928)

Interrogazioni

MONTAGNINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, prevede la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

che la legge n. 144 del 17 maggio 1999 ha disposto tra l'altro la delega al Governo per la riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e degli stessi lavori socialmente utili, ivi compreso il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

che la legge n. 144 del 1999 prevede:

all'articolo 45, comma 2, che il Governo è delegato entro il 28 febbraio del 2000 ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 468 del 1997 al fine di adeguare la disciplina in relazione:

a) al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) alla legislazione regionale specifica, intervenuta a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

c) all'obiettivo di favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

all'articolo 58, comma 17, lettera *b)*, la possibilità di prorogare quanto previsto dal decreto legislativo n. 468 del 1997, articolo 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, fino alla attuazione degli obiettivi progettuali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999;

considerato:

che la circolare n. 357 del 1999 dell'assessorato regionale al lavoro della regione Sicilia prevede le modifiche (approvate dalla commissione regionale per l'impiego il 2 settembre 1999) della disciplina dei lavori socialmente utili in conformità alla circolare del Ministero del lavoro n. 61 del 26 luglio 199;

che in atto con la circolare assessoriale della regione Sicilia n. 342 del 30 marzo 1999 circa 30.000 lavoratori socialmente utili (precari *ex* articolo 23) lavorano per sei mesi, dal 14 aprile al 13 ottobre 1999; i suddetti lavoratori con successiva circolare assessoriale n. 359 del 9 settembre 1999 potranno lavorare in proroga fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della circolare assessoriale regionale n. 357 del 1999 e della circolare del Ministero del lavoro n. 61 del 26 luglio 1999 che applica la legge n. 144 del 1999;

considerato, inoltre, il rischio di interruzione dell'attività lavorativa che arrecherebbe l'*iter* burocratico per l'espletamento di quanto previsto dalla legge, in relazione ai tempi di approvazione della finanziaria e delle disposizioni attuative, per l'eventuale prosecuzione dell'attività dal 1° gennaio del 2000, con le relative ripercussioni sociali che ne deriverebbero;

considerato infine che, ad avviso dello scrivente, il problema non può riguardare solo i precari *ex* articolo 23, bensì tutti i lavoratori italiani impegnati nei lavori socialmente utili,

si chiede di conoscere quali interventi si intenda attuare per garantire la prosecuzione delle attività relative ai lavori socialmente utili evitandone l'interruzione alla scadenza della proroga, che avrebbe effetti sociali negativi estremamente rilevanti.

(3-03169)

STIFFONI. – *Ai Ministri della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* – Premesso:

che da anni un gravissimo problema di recupero crediti affligge l'istituto «Costante Gris», storica istituzione pubblica di assistenza e beneficenza del Veneto e tra le maggiori dell'intero paese;

che, sorto nel 1883 quale «Pellagrosario», detto istituto ha poi cambiato nel tempo le sue iniziali funzioni, dedicandosi alla assistenza e cura di quei soggetti disabili gravi e gravissimi che necessitano di prestazioni ad alto contenuto sanitario e di una qualificata, specifica e continua assistenza sociale che una realtà ospedaliera o una semplice casa di riposo difficilmente potrebbero garantire;

che attualmente l'istituto ospita circa 600 persone – di cui molte provenienti da altre regioni – affette da gravi o gravissime patologie a carattere involutivo (malattie dell'alzheimer, sclerosi multipla, distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica, patologie congenite su base genetica, autismi gravi pluriminorati sensoriali) con gravi danni celebrali o disturbi psichici gravissimi, che presentano tra di loro una notevole disomogeneità in relazione alle diverse caratteristiche cliniche ed alla diversa autonomia personale, ed impiega 480 dipendenti con competenze pluri-professionali che assicurano quella assistenza continua di cui necessitano;

che nonostante l'istituto eroghi un servizio oggettivamente indispensabile ed insostituibile – tant'è che ha in lista di attesa circa 130 ulteriori famiglie che chiedono, invano, di vedere ospitato un loro congiunto, in quanto il territorio non offre strutture alternative – è stato costretto ad avviare una complessa procedura di recupero crediti;

che dal lontano 1982, infatti, l'istituto è stato suo malgrado costretto ad intentare una serie di cause (circa 30) con altri enti pubblici che scaricavano uno sull'altro la responsabilità del «mantenimento» dei soggetti disabili;

che, con deliberazione di giunta regionale n. 4623 del 9 dicembre 1998, la regione Veneto, dietro incalzanti pressioni dell'istituto stesso, ha tentato di risolvere la questione ponendo a carico delle aziende unità sanitarie locali l'onere relativo alle rette dei soggetti «ospitati»;

che, lungi dal voler entrare nel merito della «buona fede» della giunta regionale, sta di fatto che il provvedimento è risultato non solo in contrasto con le stesse leggi regionali del Veneto (che prevedono che sia direttamente la regione ad erogare tale contributo e che sia preventivamente sentita la competente commissione consiliare), ma altresì viziato di incompetenza in quanto una delibera di giunta regionale non può imporre un siffatto pagamento ad una azienda unità sanitaria locale esterna al proprio territorio regionale, con la paradossale conseguenza che quelle aziende ULSS eventualmente disposte ad assumersi tale onere si sono trovate bloccate da una situazione di evidente difficoltà giuridica;

che tale situazione costringe l'istituto Gris a chiedere alle banche onerose coperture di cassa che comportano per l'istituto medesimo l'assunzione di oneri annui pari a 600-700 milioni ed il rischio, inevitabile, di un tracollo finanziario;

che le cause di tutto ciò sembrano derivare dalla mancanza di uniformità di trattamento in ambito nazionale prevista dall'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la cui arbitrarietà consente che in regioni limitrofe al Veneto vengano riconosciute a strutture socio-sanitarie che erogano servizi identici a quelli resi dall'istituto Gris delle rette nettamente superiori,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, considerata l'urgenza di precisare i criteri di finanziamento per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni, di individuare le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, nonchè di definire i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario e tenuto conto che senza il suddetto atto è in grave pericolo la sussistenza di vari enti e non solo dell'istituto Gris;

se non si ritenga di una gravità inaudita che un ente pubblico, per continuare ad assicurare l'erogazione di un servizio di interesse primario e collettivo a salvaguardia di un diritto costituzionale garantito, la tutela della salute, sia costretto per anni ad intentare cause con altri enti pubblici;

se e quali iniziative si intenda intraprendere al fine di scongiurare il reale rischio che l'istituto Gris debba chiudere – con il conseguente allontanamento dei 600 «ospiti» – perchè sommerso da debiti contratti con banche a causa del mancato pagamento di crediti da parte di enti pubblici;

se si consideri avvilente e quanto mai umiliante che un istituto sorto nel 1883 con finalità più che nobili, ovvero assistere e curare persone affette da patologie gravissime, per sopravvivere e poter continuare a garantire i propri servizi debba attirare l'attenzione del Governo e far sentire la propria voce attraverso lo strumento del sindacato ispettivo. (3-03170)

CARPINELLI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il 9 e il 10 ottobre 1999 la stazione ferroviaria Termini di Roma è rimasta chiusa per consentire il rodaggio del nuovo sistema informatizzato di controllo del traffico ferroviario, l'ACS (Apparato centrale statico), che sostituisce il vecchio sistema di controllo costituito da leve e da scambi;

che il conseguente e necessario smistamento dei treni fra le stazioni Tiburtina, Ostiense e Tuscolana ha provocato notevoli disagi ai passeggeri che hanno dovuto affrontare code lunghissime alle biglietterie (del tutto inadeguate a ricevere una tale folla di persone);

che l'11 ottobre 1999, al momento della riapertura, il nuovo sistema elettronico ACS, definito dai dirigenti delle Ferrovie dello Stato «il più grande e innovativo d'Europa», non ha funzionato: treni con ritardi da venti minuti a due ore, soppressi (soprattutto quelli locali con grave disagio per i pendolari), dirottati verso altre stazioni, folle di persone alla ricerca di treni inesistenti, uffici in-

formazioni presi d'assalto e del tutto impreparati a far fronte al caos verificatosi;

che il funzionamento dell'ACS è stato provato per quattro mesi in simulazione e per soli due giorni (durante la chiusura della stazione Termini) nella realtà: è evidente che questi due giorni non sono stati sufficienti per mettere a punto il nuovo e sofisticato sistema tecnologico ed evitare così la paralisi dell'intero sistema ferroviario;

che i disagi causati agli utenti non sono stati solo quelli previsti e prevedibili in seguito alla chiusura della stazione Termini: dopo quattro giorni dalla riapertura della stazione i problemi tecnici ed organizzativi non sono stati, a tutt'oggi, ancora risolti cosicchè i disagi sopra descritti permangono nonostante le promesse di un ritorno alla normalità;

che, oltre a subire i disagi derivanti da estenuanti attese, trasferimenti forzati in altre stazioni e soppressioni di treni, gli utenti delle Ferrovie dello Stato hanno dovuto subire anche la beffa di vedere pubblicizzati sulle pagine di tutti i giornali *slogan* pubblicitari che inneggiavano al «sistema di controllo della circolazione dei treni più avanzato d'Europa» mentre a tutt'oggi, 14 ottobre 1999, non si vede ancora la fine dei disagi e dei problemi organizzativi causati dal mancato funzionamento del nuovissimo sistema tecnologico,

si chiede di sapere:

per quali motivi, nonostante le prove in simulazione e il rodaggio avvenuto in due giorni di chiusura della stazione, il sistema ACS non ha funzionato e continua a non funzionare;

quali iniziative il Governo intenda adottare per individuare i responsabili del mancato funzionamento dell'ACS e per garantire un rapido ritorno al corretto svolgimento del traffico ferroviario.

(3-03171)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che con lettera in data 8 ottobre 1999 (prot. n. S.518) su foglio intestato «Il Ministro dei trasporti e della navigazione» è pervenuta allo scrivente risposta all'interrogazione 4-040087 presentata il 5 febbraio 1997 sulla vendita di aeromobili da parte dell'Alitalia, si chiede di conoscere:

se non si ritenga che la risposta ad un'interrogazione con trentadue mesi di ritardo costituisca un atto prossimo all'oltraggio nei confronti del Parlamento;

se quanto segnalato in premessa non stia a provare come le condizioni operative del Ministero dei trasporti e della navigazione – dal Gabinetto del Ministro ai più remoti uffici periferici – siano pervenute all'ultimo stadio del degrado;

quali misure si intenda adottare in proposito.

(4-16759)

SERENA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la scultrice lettone Lolita Timofeeva ha donato all'isola di Murano una propria scultura dal titolo «Casanova»;

che, come l'artista stessa ha evidenziato, il suo Don Giovanni intende rappresentare una versione ironica dell'uomo che vuole possedere tutto;

che la scultura, pur pregevole, è stata a giudizio di molti cittadini situata nel posto sbagliato, perchè balza agli occhi di chi passa in Campo Santo Stefano una evidente morfologia fallica, non adatta a un determinato pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in accordo con gli amministratori di Murano, non intenda trovare una differente e più adeguata collocazione alla statua.

(4-16760)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione*. – Premesso:

che già in data 6 ottobre 1999 l'interrogante ha presentato un'interrogazione al Ministro in indirizzo concernente la situazione che si è venuta a creare nella provincia di Brindisi dopo la decisione delle Ferrovie dello Stato di far pagare una maggiorazione ai viaggiatori che acquistano un biglietto su un treno regionale o metropolitano, partendo da una stazione dove la biglietteria è chiusa o inesistente;

che, in particolare, si vuole sottolineare la situazione di Ostumi (Brindisi) dove nei giorni 7 e 8 ottobre 1999 la biglietteria è rimasta chiusa per l'assenza motivata dell'unico impiegato attualmente in servizio e addetto alla biglietteria;

che, a causa della chiusura della biglietteria, la gran parte dei pendolari fruitori dei treni regionali, per lo più operai e studenti, sono stati costretti ad acquistare il biglietto sul treno pagando la maggiorazione;

che la carenza di personale presso la stazione ferroviaria di Ostuni già determina, in condizioni normali, il mancato rispetto delle norme contrattuali che prevederebbero l'apertura del «botteghino» per circa 14 ore rispetto alle 7 attuali,

si chiede di conoscere se non si intenda intervenire con urgenza presso le Ferrovie dello Stato per evitare che un disservizio causato dalle stesse si riversi poi sugli incolpevoli utenti.

(4-16761)

MANFREDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che il 27 ottobre 1999 si terrà nella città di Roma il seminario sulla tutela dell'ambiente antartico;

che tale incontro tratterà numerosi argomenti di natura ambientale e normativa, costituendo, così, un importante momento di dibattito;

che sono stati invitati, oltre a responsabili istituzionali, solo parlamentari della maggioranza, il presidente della 13ª Commissione permanente del Senato e un commissario interparlamentare sul ciclo dei rifiuti e le attività illecite ad esso connesse;

che il CNR, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 1° marzo 1945, è organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma, posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio;

considerato:

che la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dovrebbero essere organismi che tutelano i diritti di tutti i parlamentari senza distinzione di gruppo;

che sarebbe stato sicuramente più costruttivo un confronto di opinioni anche con rappresentanti dell'opposizione,

si chiede di sapere quali provvedimenti la Presidenza del Consiglio e il Ministro in indirizzo intendano adottare in merito.

(4-16762)

MANFREDI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il 20 ottobre 1999 si terrà nella città di Roma il seminario «L'esposizione ai campi elettromagnetici quale informazione normativa e scientifica»;

che tale seminario tratterà argomenti di natura ambientale e normativa, costituendo, così, un importante momento di dibattito;

che sono stati invitati, oltre ai responsabili istituzionali, solo parlamentari della maggioranza, il Presidente della 13ª Commissione permanente del Senato ed il Sottosegretario di Stato all'ambiente;

che l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, coorganizzatore del seminario, è alle dipendenze del Ministro in indirizzo;

considerato:

che il Ministero dovrebbe essere un organismo che tutela i diritti di tutti i parlamentari senza distinzione di gruppo;

che sarebbe stato sicuramente più costruttivo un confronto di opinioni anche con rappresentanti dell'opposizione,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito.

(4-16763)

MEDURI, BEVILACQUA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la Calabria è la regione che soffre il maggior tasso percentuale di disoccupazione rispetto a tutte le altre regioni italiane;

che la crisi che investe l'economia calabrese non risparmia il settore dell'edilizia;

che tale settore subisce pesantemente il condizionamento mafioso, le richieste di mazzette, gli attentati estorsivi, eccetera;

che, in aggiunta a tutto questo, il nuovo provveditore alle opere pubbliche – nominato da circa 5 mesi in sostituzione del precedente provveditore defunto – frequenta poco il suo ufficio e a tutt'oggi non ha firmato nessuna delle centinaia di pratiche che prevedono il pagamento alle imprese per lavori già effettuati;

che tale situazione si ripercuote pesantemente sulle imprese sempre sull'orlo della crisi e, in alcuni casi, con lo spettro del fallimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente, richiamando il provveditore alle opere pubbliche della Calabria ai propri doveri o, meglio, defenestrando subitolo e nominandone uno più responsabile, capace ed operativo.

(4-16764)

DIANA Lino. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che forte preoccupazione destano le notizie apparse nuovamente, in questi giorni, sugli organi di stampa locale che denunciano il ritrovamento, in alcuni comuni della provincia di Frosinone, di rifiuti radioattivi occultati in discariche abusive o addirittura abbandonati a cielo aperto;

che tali episodi confermano come il fenomeno criminoso legato all'occultamento di rifiuti tossici sia ormai dilagato su gran parte del territorio della provincia: al ritrovamento di questi ultimi giorni di materiale tossico nel comune di Belmonte Castello e tra i boschi di Monte Faito si aggiungono, infatti, altri ritrovamenti che hanno riguardato, nei mesi scorsi, i comuni di Anagni, Paliano, Pontecorvo ed Arce;

che non è da escludere la partecipazioni ai fatti di vere e proprie associazioni criminose infiltratesi nel territorio ciociaro, veicolate soprattutto dai lavori della tratta Tav Roma-Napoli;

che i fatti citati rischiano di trasformare la Ciociaria in una delle zone più degradate del paese, con gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini (basti pensare al preoccupante incremento delle malattie tumorali),

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non intendano disporre, con la massima urgenza, delle approfondite indagini conoscitive ed ispettive riguardo ai fatti surriferiti.

(4-16765)

BORNACIN. – *Al Ministro della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che il 16 luglio 1999 l'agenzia di viaggi «Sagittario Tours» di Imperia, come descritto dalla denuncia sporta dal signor Dario Niggi proprietario dell'esercizio, veniva derubata per un importo complessivo di svariati milioni;

che il furto, secondo quanto dichiarato dallo stesso signor Niggi, sarebbe stato operato da tre persone a viso scoperto dei quali una donna di circa 40 anni e due giovani di circa 20 anni presumibilmente sudamericani sia per le caratteristiche somatiche che per la lingua spagnola che i tre utilizzavano per parlare tra di loro;

che in seguito, e precisamente il 2 agosto 1999, dopo essere scattato l'allarme per rapina alla Banca regionale europea di Ventimiglia, le compagnie di carabinieri della stessa Ventimiglia, di Sanremo e di Bordighera, coadiuvate anche da un elicottero decollato da Albenga, hanno arrestato, al termine di un attento pedinamento, i tre banditi, uno colombiano, uno equadoregno e uno venezuelano;

che i tre malviventi sarebbero stati riconosciuti responsabili anche di una serie di altre rapine effettuate nella provincia di Imperia a danno di esercizi commerciali vari e che al momento dell'arresto sarebbero stati trovati in possesso di circa 70 milioni di lire;

che il giorno 3 agosto 1999 i componenti della «banda dei sudamericani», così era stata denominata, arrestati per la rapina alla Banca regionale europea e per il furto all'Ottica Barberis di Vallecrosia dopo la direttissima ed il patteggiamento sono tornati in libertà perchè incensurati e con i permessi di soggiorno in regola;

che i tre delinquenti avrebbero infatti patteggiato la condanna a un anno, dieci mesi e 600 mila lire di multa ciascuno;

che il giorno 4 agosto 1999 il signor Dario Niggi ha integrato, presso gli uffici della sezione di polizia giudiziaria di Imperia, la denuncia di furto precedentemente sporta, chiedendo di poter eseguire un riconoscimento, almeno fotografico, dei tre malviventi ritenendoli responsabili anche della rapina ai danni della sua agenzia di viaggi allo scopo di recuperare la somma di denaro rubatagli;

che al momento del rilascio quegli stessi carabinieri che avevano operato gli arresti hanno ricevuto l'ordine di restituire ai ladri l'auto a nolo e i soldi sequestrati per un importo di 70 milioni,

l'interrogante, per quanto sopra esposto, chiede di sapere:

se non si reputi scandaloso che dei malviventi riconosciuti responsabili di più rapine e catturati con il bottino tra le mani siano stati rilasciati dopo neppure 24 ore dall'arresto perchè incensurati e con i documenti di soggiorno in regola, liberi anche dopo la condanna, liberi, insomma, anche di ritornare in azione come prima;

se non si reputi altrettanto umiliante ed indegno quanto accaduto sia per i molti cittadini che al momento della cattura avevano tirato un sospiro di sollievo vedendo finalmente consegnati alla giustizia i responsabili di tanti reati, sia per gli agenti di polizia ed i carabinieri che dopo aver svolto un lavoro coordinato esemplare ne hanno visto vanificato l'esito, sia per la giustizia italiana che ha subito l'ennesima sconfitta;

se non si reputi, infine, paradossalmente che all'atto del rilascio siano state consegnate, senza procedere ad alcuna forma di sequestro o di accertamento, sia l'auto a noleggio con la quale erano stati arrestati durante la fuga, sia la somma di ben 70 milioni di lire probabilmente frutto di quelle stesse rapine offrendo un inequivocabile esempio di totale mancanza di considerazione e rispetto nei confronti dei tanti commercianti e non, vittime della banda;

cosa si intenda fare in merito;

quale procedure si intenda adottare perchè fatti del genere non abbiano più a verificarsi.

(4-16766)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che sembra che alcuni dirigenti della SITAF (Società italiana traforo autostradale del Frejus) svolgano impropriamente un lavoro terzo

all'esterno della stessa società, con danno tangibile e costi esorbitanti per la stessa SITAF, che continua ad erogare agli stessi somme di 300 milioni annui già da lungo tempo;

che pare che la stessa SITAF abbia un ufficio di rappresentanza a Roma, ubicato in via XX Settembre 1, di oltre 200 metri quadrati; tale ufficio ha costi annui di centinaia di milioni,

si chiede di conoscere:

se risponda al vero quanto sopra;

quali iniziative possano essere assunte affinchè si ponga fine a questa situazione scandalosa, considerata lo stato economico-finanziario in cui versa la SITAF;

se non si venga di valutare la contraddittorietà esistente tra assetto econommico-finanziario e quello organizzativo;

per quali motivi l'ufficio di Roma non venga chiuso in quanto antieconomico per gli onerosi costi di gestione.

(4-16767)

SALVATO. – *Ai Ministri delle comunicazioni, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che le poste italiane – sede della Calabria – continuano l'offensiva nei confronti dei diritti dei lavoratori procedendo all'illegittimo licenziamento di personale dipendente;

che nella fattispecie viene violato il contratto collettivo nazionale del settore laddove, anche attraverso una interpretazione contraddittoria di circolari interne, vengono licenziate unità di personale interessate da inidoneità parziale e temporanea utilizzando dispositivi relativi alle inidoneità permanenti;

i sistemi dell'azienda, tendenti evidentemente a porre il personale in stato di soggezione rispetto anche a paventati trasferimenti sul territorio nazionale, sono inaccettabili soprattutto laddove vengono utilizzati nei confronti di personale assunto con mansioni diverse da quelle di portalettere, per le quali, e solo in ben precise condizioni, è previsto il meccanismo del trasferimento in altra sede;

che l'azienda, con atteggiamento non convincente, definito ingannevole dalle stesse organizzazioni sindacali, pretende comunque dal personale interessato l'assenso ad essere collocato sul «territorio nazionale» malgrado carenza di personale di sportelleria già presso la provincia di Vibo Valentia;

che clamorosamente esemplificativo dell'atteggiamento delle Poste italiane si presenta il caso relativo ad una dipendente della filiale di Reggio Calabria la quale, assunta con la qualifica di dattilografa e solo successivamente utilizzata quale portalettere, dichiarata parzialmente e temporaneamente inidonea ai servizi esterni dalla commissione medico-legale dell'ASL competente, è stata sottoposta ad una procedura palesemente impropria, culminata con il licenziamento della lavoratrice, illegittimo anche perché deciso unilateralmente ed in assenza del prescritto accertamento sanitario;

che la dipendente in oggetto, di cui sono ben note serietà professionale ed attaccamento al lavoro, sarebbe stata informata ufficiosamen-

te dall'azienda che, malgrado la disponibilità di posti in provincia di Vibo Valentia, in sede di conciliazione avrebbe potuto accettare il trasferimento presso il CMP di Venezia;

che emerge l'ennesimo caso di palese distorsione delle finalità e dei principi della legislazione in materia di tutela del diritto alla salute dei lavoratori, la quale viene invece utilizzata palesemente contro i lavoratori stessi;

che emergono pure tutte le contraddizioni dell'amministrazione postale in ordine alla gestione del personale, oggetto nel corso del tempo di scambi politico-clientelari le cui code velenose si ripercuotono anche sull'attuale gestione di tipo «manageriale»,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano intervenire nei confronti delle Poste italiane al fine di fermare le sopra descritte procedure che si configurano come interventi punitivi nei confronti dei lavoratori calabresi;

quali iniziative intenda assumere il Ministro della sanità in materia di applicazione della legislazione a tutela della salute dei lavoratori, al fine di rendere rigorosa ed incisiva l'azione delle singole regioni;

quali meccanismi ispettivi e di indagine i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di accertare responsabilità ed assumere decisioni atte a riportare serenità tra i lavoratori delle Poste, già provati, nella provincia di Reggio Calabria, dalla ristrutturazione in atto.

(4-16768)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il 10 agosto 1999 il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale, ha diffuso a tutte le istituzioni scolastiche la circolare n. 1943 di cinque pagine con allegati una scheda di sette pagine, un fascicolo di quattro pagine di spiegazioni per la compilazione ed infine un fascicolo con le istruzioni per la codifica composta da ben 45 pagine;

che la circolare aveva la funzione di ottenere una «più semplice acquisizione delle informazioni occorrenti a questa amministrazione» il che si traduce in una dichiarazione di tutti i servizi prestati dal personale, nonchè dei titoli di studio in loro possesso;

che la dichiarazione, una volta compilata, dovrà prima essere codificata, quindi fotocopiata: una delle due copie trattenuta dalla scuola e l'altra inviata ai provveditorati (che stanno, tra l'altro, per essere soppressi);

che presso ogni istituzione scolastica un impiegato dovrà essere a disposizione per aiutare il personale nella compilazione dei moduli;

che si deve tener presente che quasi tutti gli insegnanti, prima di diventare di ruolo, hanno svolto servizi di supplenza, molte volte costituiti da nomine di breve durata, anche di un giorno, quindi dovranno per prima cosa richiedere alle scuole dei certificati di servizio, poi ricopiarli certosinamente sui moduli forniti dal Ministero (tra l'altro l'operazione non è priva di rischi, in quanto il modulo contiene anche un'opzione fi-

nale, cioè la possibilità di trasformare l'ammasso cartaceo in una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15 del 1968, il che significa addossare sulle spalle del docente qualsiasi errore egli possa commettere nella trascrizione dei servizi);

che l'operazione burocratica messa in azione dalla circolare n. 1943 si rivela inutile in quanto ad ogni insegnante, in base alla legge n. 1092 del 1973, è già stata richiesta la «dichiarazione dei servizi» all'atto dell'immissione in ruolo e sarebbe stato sufficiente controllare i fascicoli dei docenti per individuare coloro che non l'avessero prodotta (inoltre presso ogni provveditorato esiste già un fascicolo contenente tutti i servizi del personale, tant'è vero che i provveditorati sono tenuti ad emettere, su richiesta, lo «stato integrale di servizio»;

che l'operazione è anche illegittima perchè viola la legge n. 15 del 1968 che all'articolo 10 recita: «Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare»,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo mentre si va verso lo snellimento e la trasparenza dei procedimenti burocratici presso le amministrazioni la circolare n. 1943 del 10 agosto 1999 procede nella direzione opposta con prevedibili accumuli di inutili carte ed uno sperpero notevole di denaro pubblico.

(4-16769)

VERALDI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione*. – Per sapere se sia a conoscenza che l'Alitalia pratica prezzi altissimi negli aeroporti meridionali e calabresi, in particolare dove opera un regime di monopolio, mentre si adegua alle tariffe – assai più basse – laddove opera in regime di concorrenza con le altre compagnie, come risulta dalla seguente tabella pubblicata dal giornale «Il Quotidiano» del 7 ottobre scorso:

LE TARIFFE A CONFRONTO

Partenza da	Destinazione	Tariffa solo andata	Compagnia
Reggio Calabria	Milano/Roma	99.000	Alitalia/AirOne
Crotone	Roma	99.000	AirOne
Lamezia Terme	Milano	392.000	Alitalia
Lamezia Terme	Roma	245.000	Alitalia
Napoli	Milano	99.000	AirOne/Alitalia/AirEurope
Napoli	Roma	174.000	Alitalia
Catania	Milano	149.000	Alitalia/Meridiana/AirEurope
Catania	Roma	120.000	Alitalia/Meridiana.

Per conoscere infine quali iniziative si intenda adottare per costringere la compagnia di bandiera ad instaurare una politica dei prezzi maggiormente rispettosa delle esigenze dell'utenza del Mezzogiorno.

(4-16770)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che le interrogazioni nn. 4-15630, 4-15666, 4-15820, 4-15823, 4-16064, 4-16583, presentate dallo scrivente continuano a rimanere senza risposta alcuna;

che è facoltà del Ministro rifiutarsi di rispondere sul caso «sezione fallimenti del tribunale di Bari»,

si chiede di sapere se il Ministro intenda avere la cortesia di esplicitare tale rifiuto di rispondere onde consentire all'interrogante di trarre le doverose conseguenze politiche o se il Ministro stesso ritenga che sia più utile (anche se poco cortese) tenere l'interrogante «in campana» o se, infine, ancora il Ministro si sia visto rifiutare le risposte dai magistrati baresi cui certamente il suo Gabinetto si è rivolto.

(4-16771)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che le interrogazioni 4-15630, 4-15666, 4-15820, 4-15823, 4-16064 e 4-16583 sono tutte rivolte al fine di diradare le nebbie che avvolgono il caso della sezione fallimentare del tribunale di Bari;

che l'avvocato Bruno Volpe, prima della sospensione cautelare dall'albo degli avvocati di Bari, aveva in atto incarichi di curatore di numerosi fallimenti;

che per tale funzione aveva maturato compensi e in particolare:

per il fallimento Di Pinto aveva ricevuto a saldo lire 3.000.000, ma la metà di tale compenso la sezione vuole da lui recuperare giudizialmente in quanto eccedente la tariffa professionale;

per il fallimento Leset l'avvocato Volpe aveva ricevuto a saldo lire 50.000.000 ma la sezione fallimenti oggi, ritenendo congruo un onorario di sole lire 10.000.000, ha ordinato al nuovo curatore di recuperare giudizialmente dall'avvocato Volpe la differenza di lire 40.000.000;

che in entrambi i casi citati il giudice delegato che ha proposto ed ottenuto dalla sezione di liquidare all'avvocato Volpe somme di gran lunga maggiore di quanto a lui spettassero era sempre il dottor Nanna, allora presidente della sezione, oggi presidente del tribunale di Bari;

che pertanto, a detta della stessa sezione fallimenti (ora composta da altri magistrati), fu il dottor Nanna a beneficiare l'avvocato Volpe di somme non dovute, a tutto danno dei creditori dei fallimenti citati;

che la funzione del giudice delegato, ai sensi della legge sul fallimento, è quella di vigilare l'opera del curatore (articolo 25) e di redigere relazione sul compenso del curatore (articolo 39),

si chiede di sapere se finalmente il Ministro in indirizzo ritenga o meno di occuparsi della vicenda, se questa volta si sia convinto della necessità di ordinare un'ispezione, se valuti positivamente l'opportunità di trasmettere le notizie di cui in premessa alla procura della Repubblica di Potenza che indaga sul dottor Nanna (ma dell'indagine non si conoscono gli sviluppi), onde consentire l'accertamento di eventuali nuove ipotesi delittuose.

(4-16772)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso:

che l'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 recita: «il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»;

che la circolare n. 11442/OAP/96/6° in data 16 ottobre 1996 del segretario generale e direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa ha stabilito che requisito indispensabile per il riconoscimento del beneficio della norma in parola è quello che «altri familiari o affini conviventi non siano in grado di potersi occupare dell'assistenza al disabile e, conseguentemente, non fruiscono già dello stesso beneficio»;

che la circolare n. 328/1/104 datata 26 luglio 1999 del direttore generale per il personale militare tenente generale Tambuzzo, a norma legislativa invariata, ha abrogato la precedente circolare stabilendo come requisito indispensabile per il riconoscimento del diritto di assistenza che «altri familiari o affini conviventi, pur se residenti nelle vicinanze dell'handicappato, non siano in grado di potersi occupare dell'assistenza del disabile e non fruiscono già dello stesso beneficio»; la nuova circolare chiede all'interessato di produrre «atto di notorietà, di ciascuno degli altri familiari o affini entro il terzo grado che, per ubicazione di domicilio, sarebbero comunque in grado di prestare assistenza»,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi giuridici che hanno portato la Direzione generale ad una diversa e restrittiva interpretazione della norma legislativa;

quali poteri interpretativi di norme legislative siano attribuiti al direttore generale per il personale militare;

se non si ritenga che l'applicazione di tale circolare riduca o limiti il riconoscimento del diritto sancito dalla legge da parte del personale militare e quali disagi provochi ai familiari handicappati dei militari l'applicazione di tale disposizione;

quali provvedimenti il Ministro della difesa intenda porre in atto in merito a quanto sopra esposto, anche nei confronti degli eventuali responsabili.

(4-16773)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, riguardante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente i ruoli della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti», prevedeva lo scaglionamento dei relativi aumenti economici nel periodo 1° gennaio 1983–1° gennaio 1985, e più precisamente nelle seguenti percentuali e decorrenze: il 35 per cento dal

1° gennaio 1983, il 75 per cento dal 1° gennaio 1984 ed in misura intera dal 1° gennaio 1985;

che la competente amministrazione ha interpretato ed applicato nel senso di riconoscere, ai fini pensionistici, i soli aumenti maturati alla data del collocamento in quiescenza;

che contro tale indirizzo sono stati avanzati da parte degli interessati ricorsi giudiziari al fine di ottenere la riliquidazione della pensione comprensiva di tutti gli aumenti, ivi compresi quelli maturandi alla data del pensionamento;

che le conseguenziali sentenze delle diverse sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti non hanno seguito una univoca interpretazione della norma, per cui alcuni sono stati accolti ed altri respinti;

che la Corte dei conti di Roma – sezione I – con sentenza n. 223 del 21 novembre 1997 ha chiarito che «il personale della Polizia di Stato – collocato a riposo nella vigenza di contratto di comparto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 – ha diritto alla determinazione del proprio trattamento di quiescenza in relazione a tutti i benefici stipendiali previsti dall'accordo, anche successivi al pensionamento, secondo le date di scaglionamento dei medesimi»;

che anche nei successivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento dei rinnovi contrattuali relativi al personale del comparto scuola, del personale dipendente dai Ministeri e del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e precisamente decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, 26 marzo 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, si disponeva che «per il personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e del 1° gennaio 1998, con decorrenza dalle date medesime»;

che anche i contratti collettivi nazionali di lavoro, relativi al pubblico impiego in generale, già nel primo contratto del 1995 relativo al biennio economico 1994-1995 hanno ribadito tale favorevole disposizione nei confronti del personale collocato in quiescenza nella vigenza del contratto;

che la differenziata interpretazione ed applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 1984 effettuata dalle diverse sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti ha causato una ingiustificata ed ingiustificabile disparità di trattamento, lesiva anche delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della Costituzione, tra soggetti che si trovavano in identiche situazioni,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di pervenire ad una positiva soluzione dell'intera vicenda.

(4-16774)

SARTO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è stata dichiarata «problema di preminente interesse nazionale» (legge n. 171 del 1973, articolo 1) e che la conservazione e la sopravvivenza fisica della città e del suo ambiente sono gravemente minacciati dall'intensificarsi del moto ondoso prodotto da imbarcazioni a motore;

che tale situazione è in via di aggravamento per l'aumento dei natanti e del traffico, per l'incremento di natanti e di traffico privato – in parte persino abusivo – che trae dal turismo grandi profitti senza essere sottoposto ad adeguati controlli, autorizzazioni e regole di compatibilità rispetto al delicatissimo ambiente lagunare da cui trae i profitti stessi e che ne viene invece sempre più compromesso, per la difficoltà di efficace applicazione del regolamento approvato dalla provincia e di quello del comune, per la grave carenza di controlli che invece potrebbero e dovrebbero essere effettuati dalle autorità preposte alla vigilanza e alla repressione, per la pluralità e la perdurante difficoltà di coordinamento tra le varie autorità competenti sulla laguna e ciò malgrado il decreto legislativo n. 422 del 1997 sul trasporto pubblico locale avesse affidato alla provincia il compito del coordinamento e nonostante di recente sia stato modificato per migliorare il funzionamento della Conferenza dei servizi;

che in questo contesto di aggravamento sono stati approvati progetti di enormi darsene come quella di Portegrandi, che oltre a compromettere il paesaggio riserverebbero in laguna ulteriore traffico (oltretutto di dannosissimo attraversamento data la destinazione marina di molte imbarcazioni), e ciò malgrado l'opposizione del comune di Venezia e della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici in commissione della salvaguardia, e malgrado le pressanti interrogazioni e sollecitazioni da parte dello scrivente al Ministero per i beni e le attività culturali affinchè confermasse il parere negativo della soprintendenza; il Magistrato alle acque di Venezia invece, che dovrebbe essere deputato alla salvaguardia della laguna, non si è opposto a questo progetto, dimostrando così di approvare scandalosamente proprio una fonte di quei gravi danni la cui riparazione richiede continui e ingenti fondi pubblici;

che anche il recente progetto presentato dal Magistrato alle acque ed elaborato dal Consorzio Venezia Nuova, relativo ai canali di Tessera, Fusina e Contorta con allargamenti e approfondimenti fino a quote di meno 3,50 metri e con la conseguente formazione di imbonimenti e barene artificiali, appare avulso da un coerente piano d'insieme di riequilibrio idraulico e di rimozione delle cause dell'attuale degrado lagunare – elementi questi alla base della legislazione speciale per Venezia – e introduce nuovo traffico in laguna senza alcun piano generale di regolazione; non si comprende inoltre come mai questo progetto mirato a rendere più percorribili questi canali da grossi natanti per il Giubileo sia stato affidato senza gara al concessionario unico; accade così che, mentre si propongono da varie parti discutibili progetti di metropo-

litane subacque con la motivazione di diminuire radicalmente il moto ondoso, si presentano interventi non di una ragionevole ricalibratura di canali ma tali da avere negative conseguenze sia sul problema del riequilibrio della laguna sia su quello dei traffici e del moto ondoso;

considerato:

che i limiti di velocità nei canali lagunari non sono in alcun modo segnalati ai naviganti, salvo rare eccezioni e con una segnaletica poco visibile;

che i cittadini interessati alla conoscenza dei suddetti limiti sono costretti a recarsi di persona presso il Magistrato alle acque o presso la capitaneria di porto e nonostante ciò riescono solo ad ottenere copie di ordinanze di difficile comprensione e interpretazione;

che tali ordinanze non sono aggiornate e vengono inoltre consegnate con un avvertimento orale annunciante la loro non completa attendibilità, dimostrando così un grave atteggiamento di deresponsabilizzazione da parte dei citati uffici;

che secondo le risposte fornite sistematicamente alle associazioni di cittadini interessate al problema la quasi totale mancanza di controllo del rispetto dei limiti di velocità nelle acque lagunari da parte delle autorità competenti sarebbe dovuta anche ad una mancanza di fondi per imbarcazioni e personale da destinare ai controlli,

si chiede di sapere:

come mai il Magistrato alle acque non si sia opposto a progetti come quello della darsena di Portegrandi o non ne abbia comunque evidenziato le gravi conseguenze e come mai abbia presentato in modo sopradimensionato e con le carenze e i rischi evidenziati in premessa il progetto relativo ai canali di Tessera, Fusina e Contorta;

se l'affidamento al Consorzio Venezia Nuova del sopracitato progetto sia avvenuto rispettando le norme della concorrenza e l'articolo 6-*bis* della legge n. 206 del 1995;

quali iniziative siano in atto per precisare i limiti vigenti, per predisporre un'opportuna segnaletica, per fornire alla popolazione piantine che evidenzino finalmente i limiti e per rendere note tali importanti norme al pubblico e alle associazioni di utenti della laguna che le hanno più volte richieste, al fine di pubblicizzarle attraverso la stampa locale e tramite un'adeguata azione educativa nelle scuole;

in base a quale legislazione e norme la capitaneria di porto di Venezia abbia, nel mese di settembre 1999, multato alcune imbarcazioni che procedevano a vela in alcuni canali di sua competenza e diffuso una bozza di ordinanza nella quale si ordina che le unità a vela dotate di motore ausiliario devono «tenere in moto il motore, pronto ad essere utilizzato» (capitaneria di porto di Venezia, protocollo n. 2340), rendendo così sempre più preminente la navigazione a motore e di fatto scoraggiando l'uso della laguna da parte delle imbarcazioni a vela;

quale sia la reale causa della grave carenza di controlli circa il rispetto dei limiti di velocità nelle acque lagunari da parte delle tre autorità preposte e specificamente, per quel che riguarda le amministrazioni statali, del Magistrato alle acque e della capitaneria di porto;

in base a quali criteri di priorità vengano allocati i fondi in uso a tali autorità, in particolare al Magistrato alle acque e alla capitaneria di porto, e per quali ragioni l'emergenza del moto ondoso non sia collocata ai primi posti e se i mancati controlli risultino essere effettivamente la conseguenza della carenza di fondi da destinare al riguardo;

se siano in atto iniziative a livello locale per l'elaborazione di un piano complessivo che regoli darsene, approdi e la navigazione lagunare;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano promuovere e mettere in atto, d'intesa con le autorità locali, per la costituzione o di un'unica autorità avente competenza sul problema della navigazione lagunare e del moto ondoso oppure di un efficiente, coordinato e integrato organismo dotato di responsabilità ed effettivi poteri ad esso delegati dai vari enti competenti, così da mettere fine a una separazione di competenze che produce uno stato di passività di fronte a un problema che in modo sempre più grave minaccia la conservazione e la sopravvivenza fisica della città di Venezia e del suo ambiente.

(4-16775)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03171, del senatore Carpinelli, sul nuovo sistema informatizzato di controllo del traffico ferroviario, denominato ACS;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03169, del senatore Montagnino, sulla disciplina dei lavori socialmente utili;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03170, del senatore Stiffoni, sull'istituto «Costante Gris».

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-16737, del senatore Serena.